

Trentino-A.A./Trento: Provincia autonoma

D.P.Reg. 1-2-2005 n. 3/L

Approvazione del testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige.

Pubblicato nel B.U. Trentino-Alto Adige 1° marzo 2005, n. 9, suppl. n. 1.

D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L ⁽¹⁾.

Approvazione del testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige.

(1) Pubblicato nel B.U. Trentino-Alto Adige 1° marzo 2005, n. 9, suppl. n. 1.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

- Premesso che la [legge regionale 22 dicembre 2004 n. 7](#) "Riforma dell'ordinamento delle autonomie locali" ha introdotto nuove disposizioni in materia di ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige;
- precisato che le nuove disposizioni in materia di ordinamento dei comuni previste dalla [L.R. n. 7/2004](#) sono recate dal capo I (articoli da 1 a 18 e 22) e dagli articoli 57, 58, 59, 62 e 66 (comma 1, lettere a - b - c - e - f - g - j - k - l - m - n, e commi 2 e 3);
- evidenziato che la nuova disciplina regionale rappresenta il primo intervento di revisione dell'ordinamento comunale successivo alla [legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3](#), che ha modificato il titolo V della Costituzione, ridefinendo il sistema dei rapporti tra lo stato, le regioni e gli enti locali;
- ricordato che le nuove disposizioni contenute nella [L.R. n. 7/2004](#) riconoscono l'autonomia dei comuni, sopprimendo i controlli sugli atti e riservando agli strumenti normativi locali l'individuazione dei modelli organizzativi interni;
- ricordato che oltre all'ampliamento dell'autonomia comunale i principali interventi normativi sull'ordinamento dei comuni disposti dalla citata [L.R. n.](#)

[7/2004](#) riguardano le competenze del consiglio comunale, il dovere di astensione, le forme collaborative sovracomunali e le indennità di carica;

- visto l'articolo 67 comma 2 della [legge regionale 22 dicembre 2004 n. 7](#), in base al quale il presidente della regione, su deliberazione della giunta, è tenuto a riunire e coordinare in forma di testo unico le norme in materia di ordinamento dei comuni contenute nella stessa [L.R. n. 7/2004](#) con quelle previste nelle leggi regionali [L.R. 21 ottobre 1963 n. 29](#), [L.R. 31 marzo 1971 n. 6](#), [L.R. 7 maggio 1976 n. 4](#), [L.R. 30 agosto 1979 n. 4](#), [L.R. 18 marzo 1980, n. 3](#), [L.R. 20 agosto 1981 n. 7](#), [L.R. 28 agosto 1983 n. 10](#), [L.R. 16 novembre 1983 n. 16](#), [L.R. 14 agosto 1986 n. 4](#), [L.R. 4 gennaio 1993 n. 1](#), [L.R. 30 novembre 1994 n. 3](#) e [L.R. 23 ottobre 1998 n. 10](#);

- richiamati i criteri relativi alla composizione dei testi unici di carattere compilativo individuati dal Consiglio di Stato - adunanza generale - con il parere del 6 dicembre 1990 n. 149;

- esaminato l'allegato schema di testo unico formato da 100 articoli, con il quale è stato disposto il coordinamento formale e lessicale delle disposizioni regionali in materia di ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige;

- vista la deliberazione della Giunta regionale n. 48 del 1 febbraio 2005

decreta

- di approvare ed emanare il testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della regione autonoma Trentino-Alto Adige, che forma parte integrante del presente provvedimento e si compone di 100 articoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Contro il presente provvedimento sono ammessi alternativamente i seguenti ricorsi:

a) ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni dalla conoscenza del provvedimento ([L. 6 dicembre 1971 n. 1034](#));

b) in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse entro 120 giorni dalla conoscenza del provvedimento ([D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199](#)).

Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della regione autonoma Trentino-Alto Adige

Capo I

Autonomia e funzioni comunali

Articolo 1

*Art. 1 L.R. 4 gennaio 1993 n. 1; art. 1 comma 1 L.R. 22 dicembre 2004 n. 7.
Autonomia della comunità locale.*

1. Le comunità locali sono autonome.
2. Il comune, ente autonomo, rappresenta la comunità locale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Il comune, nel cui territorio coesistono gruppi linguistici ed etnico culturali diversi, opera anche al fine di salvaguardare e promuovere la lingua, cultura e l'identità di tutte le proprie componenti, riconoscendo alle stesse pari dignità, nonché lo sviluppo armonico dei loro rapporti, al fine di garantire una reciproca conoscenza ed una proficua convivenza tra i gruppi.
3. Nei comuni della provincia di Bolzano, per la nomina e il funzionamento degli organi dell'amministrazione comunale, per l'insediamento di comitati e commissioni, per la nomina di rappresentanti del comune in enti ed istituzioni, nonché per l'assunzione e gestione del personale dipendente, si applicano le norme previste dallo statuto speciale e relative norme di attuazione in materia di proporzionale fra i gruppi linguistici, nonché quelle sull'uso delle lingue italiana, tedesca e ladina.
4. Il comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, secondo i principi fissati dalla Costituzione.
5. Il comune gode di autonomia finanziaria secondo quanto stabilito dalle leggi dello stato e dalle particolari disposizioni contenute nelle leggi delle province autonome di Trento e di Bolzano emanate in attuazione degli articoli 80 e 81 comma 2 dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige approvato con *decreto del presidente della repubblica 31 agosto 1972 n. 670*.

Articolo 2

*Art. 2 L.R. 4 gennaio 1993 n. 1; art. 1 comma 1 L.R. 23 ottobre 1998 n. 10.
Funzioni.*

1. In armonia con il principio costituzionale della promozione delle autonomie locali e in attuazione dei principi di sussidiarietà, responsabilità e unità che presiedono all'esercizio dell'azione amministrativa, nonché di omogeneità ed adeguatezza, sono attribuite ai comuni tutte le funzioni amministrative di interesse locale inerenti allo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione e sono assicurate ai comuni le risorse finanziarie necessarie per lo svolgimento delle funzioni stesse.

2. La regione e le province autonome individuano le funzioni che sono trasferite, delegate o subdelegate, ai comuni singoli o associati, avuto riguardo ai rispettivi ambiti territoriali e popolazioni interessate, al fine di assicurare efficacia, speditezza ed economicità all'azione amministrativa, nonché la partecipazione dei cittadini al migliore perseguimento del pubblico interesse.

3. I comuni singoli o associati, nell'esercizio delle rispettive funzioni, attuano tra loro forme di cooperazione e di sussidiarietà, anche con privati, per assicurare l'economia di gestione delle attività e dei servizi o qualora l'interesse riguardi vaste zone intercomunali.

4. Spettano inoltre ai comuni, ove la legge provinciale lo preveda, le funzioni che le leggi dello stato attribuiscono alle comunità montane.

Capo II

Autonomia statutaria

Articolo 3

*Art. 3 L.R. 4 gennaio 1993 n. 1; art. 1 commi 3 e 4 L.R. 22 dicembre 2004
n. 7. Statuto comunale.*

1. Il comune adotta il proprio statuto.

2. Lo statuto viene deliberato dal consiglio con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga

raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.

3. Lo statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione e affisso all'albo pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi. Lo statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all'albo pretorio del comune.

4. Copia dello statuto è inviata alla giunta regionale, presso i cui uffici è tenuta la raccolta degli statuti comunali, ed al commissario del governo competente. L'ufficio della giunta regionale competente alla raccolta e conservazione degli statuti comunali promuove adeguate forme di pubblicità degli statuti stessi.

Articolo 4

*Art. 4 [L.R. 4 gennaio 1993 n. 1](#); art. 1 comma 2 [L.R. 22 dicembre 2004 n. 7](#).
Contenuto dello statuto.*

1. Lo statuto stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente e in particolare specifica le attribuzioni degli organi e definisce la forma di gestione amministrativa nel rispetto del principio di separazione fra funzioni di direzione politica e funzioni di direzione amministrativa. Nei comuni privi di figure dirigenziali, oltre al segretario comunale, lo statuto può prevedere disposizioni che, anche rinviando a norme regolamentari di carattere organizzativo, attribuiscono al sindaco, agli assessori o all'organo esecutivo il potere di adottare atti anche di natura tecnico-gestionale. Sono in ogni caso riservate al sindaco le funzioni di natura gestionale ad esso attribuite dalla vigente legislazione, con facoltà dello stesso di delegarle agli assessori, ai dirigenti o ai responsabili dei servizi individuati secondo il regolamento di organizzazione. Lo statuto stabilisce le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze e determina i diritti di iniziativa, controllo e partecipazione dei consiglieri e dei gruppi consiliari. Stabilisce i casi di decadenza dei consiglieri per la mancata partecipazione alle sedute e le relative procedure, garantendo il diritto del consigliere a far valere le cause giustificative. Lo statuto fissa inoltre il termine entro il quale il sindaco, sentita la giunta, presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Lo statuto definisce altresì i modi della partecipazione del consiglio alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco e dei singoli assessori. Lo statuto stabilisce altresì le forme della

partecipazione popolare, del decentramento e dell'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi. Lo statuto può prevedere altresì la possibilità di sperimentare forme innovative di partecipazione dei cittadini e di democrazia diretta, promosse ed autoorganizzate da gruppi informali, comitati e associazioni di cittadini. Lo statuto individua inoltre dei sistemi di controllo interno, al fine di garantire il funzionamento dell'ente, secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, nonché forme e modalità di intervento, secondo criteri di neutralità, di sussidiarietà e di adeguatezza.

2. Lo statuto deve stabilire norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna e un'adeguata presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali del comune, nonché degli enti, aziende e istituzioni da esso dipendenti.

3. Lo statuto prevede forme di partecipazione dei giovani minorenni al fine di contribuire ad una politica comunale orientata verso questa età, di stimolare e rendere possibile la loro partecipazione ai progetti che li riguardano.

4. Lo statuto può prevedere forme di partecipazione delle persone con oltre sessantacinque anni di età al fine di contribuire ad una politica comunale orientata verso la terza età, di stimolare e rendere possibile la loro partecipazione ai progetti che li riguardano.

5. Negli statuti dei comuni della provincia di Bolzano e dei comuni ladini della valle di Fassa sono previste specifiche disposizioni a tutela dei gruppi linguistici secondo i principi fissati dall'articolo 6 della costituzione, dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione. Analoghe disposizioni sono contenute negli statuti dei comuni germanofoni della valle del Fersina e di Luserna della provincia di Trento.

Articolo 5

Art. 5 L.R. 4 gennaio 1993 n. 1; art. 2 L.R. 22 dicembre 2004 n. 7. Potestà regolamentare.

1. Nel rispetto della legge e dello statuto, il comune adotta regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e l'esercizio delle funzioni, nonché regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle aziende e degli enti da esso dipendenti.

2. Lo statuto deve prevedere adeguate forme di pubblicità per i regolamenti.

3. I regolamenti entrano in vigore a decorrere dalla data di esecutività della delibera di approvazione.

4. La violazione dei regolamenti e delle ordinanze comunali comporta, nei casi non disciplinati dalla legge, l'applicazione delle sanzioni amministrative determinate dal comune con proprie disposizioni regolamentari entro i limiti previsti dall'*articolo 10 della legge 24 novembre 1981 n. 689* e successive modificazioni.

Capo III

Stemma civico titolo di "città" e di "borgata"

Articolo 6

Art. 4 L.R. 21 ottobre 1963 n. 29; art. 3 L.R. 31 marzo 1971 n. 6. Emblema del comune e distintivo del sindaco.

1. Il comune può avere un proprio gonfalone ed uno stemma.

2. Su proposta del comune il gonfalone e lo stemma sono approvati dalla giunta provinciale, per delega della regione. La descrizione ed il facsimile dei medesimi sono pubblicati nel bollettino ufficiale della regione. I comuni, che all'entrata in vigore della *legge regionale 21 ottobre 1963 n. 29* possiedono un proprio gonfalone ed uno stemma, possono conservarli.

3. Il comune disciplina con regolamento l'uso del proprio gonfalone e dello stemma, nonché i casi di concessione in uso dello stemma ad enti od associazioni, operanti nel territorio comunale, e le relative modalità.

4. Il sindaco è autorizzato a fregiarsi di un distintivo di riconoscimento, accompagnato dalla tessera.

5. I distintivi dei sindaci sono determinati dall'articolo 7 del decreto del presidente della giunta regionale 12 luglio 1984 n. 12/L.

Articolo 7

Articolo unico [L.R. 28 agosto 1983 n. 10](#). Titolo di "Città" e di "Borgata".

1. Con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta regionale, sentita la giunta provinciale territorialmente competente, possono essere conferiti ai comuni che ne facciano domanda i titoli di "Città" o di "Borgata", dopo che siano state verificate le condizioni di cui ai seguenti articoli 8 e 9.
 2. I comuni della regione che, anteriormente all'entrata in vigore della [legge regionale 28 agosto 1983 n. 10](#), hanno ottenuto il conferimento del titolo di "Città" o di "Borgata", conservano tale titolo.
-
-

Articolo 8

Articolo unico [L.R. 28 agosto 1983 n. 10](#). Condizioni per ottenere il titolo di "Città".

1. Il titolo di "Città" può essere conferito ai comuni con popolazione non inferiore ai diecimila abitanti, insigni per fatti storici o per attuale importanza socio-economica perché capoluoghi di vallata, o perché poli di gravitazione nell'ambito del territorio circostante, i quali abbiano convenientemente provveduto ad ogni pubblico servizio con particolare riguardo all'assistenza e all'istruzione.
-
-

Articolo 9

Articolo unico [L.R. 28 agosto 1983 n. 10](#). Condizioni per ottenere il titolo di "Borgata".

1. Il titolo di "Borgata" può essere conferito ai comuni con popolazione non inferiore ai duemila abitanti, dopo che sia stata verificata l'esistenza delle altre condizioni stabilite dal precedente articolo 8.
-

Articolo 10

Articolo unico L.R. 28 agosto 1983 n. 10. Modalità di concessione del titolo di "Città" e di "Borgata".

1. La deliberazione del consiglio comunale che autorizza il sindaco ad inoltrare alla giunta regionale la domanda di conferimento del titolo di "Città" o di "Borgata" deve essere corredata da una relazione illustrativa dell'esistenza delle particolari condizioni richieste per il conferimento del titolo medesimo.

Capo IV

Organi del comune

Articolo 11

Art. 6 L.R. 4 gennaio 1993 n. 1. Organi.

1. Sono organi del comune il consiglio, la giunta, il sindaco.

Articolo 12

Art. 7 L.R. 4 gennaio 1993 n. 1; art. 60 L.R. 30 novembre 1994 n. 3; art. 3 comma 1 L.R. 23 ottobre 1998 n. 10; art. 3 e 66 comma 1 lett. j) e k) L.R. 22 dicembre 2004 n. 7. Consiglio comunale.

1. L'elezione del consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge regionale.

2. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.

3. I consigli durano in carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli

atti urgenti.

[4. I consiglieri che non intervengono a tre sedute consecutive del consiglio comunale senza giustificati motivi sono dichiarati decaduti. [*]]

5. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio devono essere presentate personalmente e assunte al protocollo dell'ente nella medesima giornata di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate e inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio deve procedere alla relativa surrogazione entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni, salvo che ricorrano i presupposti di cui all'articolo 83 comma 1 lettera b numero 5.

6. Quando lo statuto lo preveda, il consiglio si avvale di commissioni costituite nel proprio seno, garantendo un'adeguata rappresentanza delle minoranze e, nei comuni della provincia di Bolzano, il rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 61 dello statuto speciale. Il regolamento interno del consiglio determina i poteri delle commissioni e ne disciplina l'organizzazione, le forme di pubblicità dei lavori e la partecipazione agli stessi di esperti esterni al consiglio.

7. Per l'elezione dei componenti delle commissioni di cui al comma 6 e ogni volta che il comune deve nominare i componenti di commissioni o organismi dell'amministrazione comunale o nominare propri rappresentanti in enti, commissioni, organismi e nelle rappresentanze comunali sono chiamati a farne parte, ai sensi di legge, statuto o regolamento, anche membri della minoranza etnica e politica, i rappresentanti medesimi sono eletti con voto limitato.

8. I consigli comunali sono dotati di autonomia funzionale e organizzativa. Con norme regolamentari i comuni possono fissare le modalità per fornire ai consigli servizi, attrezzature e risorse finanziarie. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti possono essere previste strutture apposite per il funzionamento dei consigli. Con il regolamento del consiglio è disciplinata la gestione di tutte le risorse attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti. In ogni caso nei comuni con oltre 15.000 abitanti ogni gruppo consiliare è dotato, su sua richiesta, di un locale adeguato anche comune ad altri gruppi consiliari, nonché delle attrezzature tecnologiche ed informatiche necessarie allo svolgimento delle proprie funzioni.

9. Il sindaco, quando non è previsto il presidente del consiglio, convoca il consiglio in un termine non superiore a quindici giorni, quando lo richieda un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

10. Le sedute del consiglio e delle commissioni consiliari sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.

[*] Il comma 3-bis dell'*articolo 7 della legge regionale 4 gennaio 1993 n. 1* e s.m. (corrispondente all'articolo 12 comma 4 del presente testo unico) è stato abrogato dall'articolo 66 comma 1 lett. k della *legge regionale 22 dicembre 2004 n. 7*, in quanto la disciplina delle ipotesi di decadenza dalla carica di consigliere per assenza ingiustificata alle sedute del consiglio comunale ricade nelle materie riservate all'autonomia statutaria del comune. Si precisa che in base all'articolo 62 comma 2 della *L.R. n. 7/2004* (corrispondente all'articolo 89 comma 2 del presente testo unico) la disciplina prevista dal comma 3-bis dell'*articolo 7 L.R. n. 1/1993* rimane peraltro transitoriamente efficace fino all'adozione delle modifiche statutarie previste dalla citata *L.R. n. 7/2004*.

Articolo 13

Art. 8 L.R. 4 gennaio 1993 n. 1; art. 4 L.R. 22 dicembre 2004 n. 7. Diritti dei consiglieri comunali.

1. I consiglieri comunali, per l'effettivo esercizio delle loro funzioni, hanno diritto di prendere visione e di ottenere copia dei provvedimenti adottati dall'ente, nonché dalle aziende ed enti dipendenti e degli atti preparatori in essi richiamati, nonché di avere tutti i documenti amministrativi ai sensi dell'*articolo 22 della legge 7 agosto 1990 n. 241* e tutte le informazioni e notizie in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

2. I consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio. Hanno inoltre il diritto di presentare interpellanze, interrogazioni, mozioni e ordini del giorno.

3. Il sindaco o gli assessori da lui delegati rispondono, entro trenta giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo di cui al comma 2 presentate dai consiglieri comunali. Le modalità di presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dal regolamento consiliare.

Articolo 14

Art. 33 L.R. 21 ottobre 1963 n. 29; art. 24 L.R. 31 marzo 1971 n. 6; art. 7 L.R. 16 novembre 1983 n. 16; art. 16 commi 1 e 8 L.R. 23 ottobre 1998 n. 10; art. 7 e 66 comma 1 lett. a L.R. 22 dicembre 2004 n. 7. Astensione dalle deliberazioni.

1. I componenti gli organi collegiali del comune devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti enti privati, associazioni, comitati, società e imprese con le quali abbiano rapporto di amministrazione, vigilanza, dipendenza o prestazione d'opera come pure quando si tratti di interesse immediato ed attuale proprio o del coniuge o di parenti e affini fino al secondo grado. Il divieto importa anche l'obbligo di allontanarsi dall'aula durante la trattazione di detti affari.

2. In materia di pianificazione urbanistica, l'obbligo di astensione di cui al comma 1 sussiste solo per i componenti degli organi deliberanti che abbiano un concreto, immediato ed attuale interesse economico, proprio o del coniuge o di parenti fino al secondo grado o di affini fino al primo grado ovvero di imprese o enti con i quali abbiano rapporto di amministrazione, vigilanza o prestazione d'opera e la deliberazione comporti modifiche più favorevoli rispetto alla situazione precedente. L'obbligo di astensione non sussiste nel caso di variazione, che determini modifiche più favorevoli rispetto alla situazione precedente, delle norme di attuazione del piano, le quali riguardino categorie omogenee di immobili ricompresi nel piano stesso.

3. L'obbligo di astensione di cui ai commi 1 e 2 non sussiste per i componenti degli organi collegiali che rivestano la qualità di socio della società destinataria degli effetti del provvedimento, a eccezione del socio di società di persone e del socio che nella società di capitali disponga di almeno un quinto dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o di almeno un decimo dei voti nel caso di società quotata in borsa. L'obbligo di astensione non sussiste inoltre per i componenti degli organi collegiali che abbiano, in rappresentanza del comune, un rapporto di amministrazione o vigilanza con enti, associazioni, comitati, società e imprese destinatarie degli effetti del provvedimento. I componenti la giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano anche al segretario e a coloro che hanno titolo alla adozione o alla proposta di atti o all'espressione di pareri in base al vigente ordinamento.

Articolo 15

Art. 4 L.R. 31 marzo 1971 n. 6. Fornitura manuale ai consiglieri.

1. L'amministrazione regionale fornirà gratuitamente ai consiglieri comunali in carica, o in occasione della loro prima elezione, un manuale in lingua italiana o tedesca, contenente le norme che interessano l'Amministrazione Pubblica locale.

Articolo 16

Art. 61 L.R. 30 novembre 1994 n. 3. Giunta comunale.

1. La giunta comunale si compone del sindaco, che la presiede, e di un numero di assessori, stabilito dallo statuto, entro i limiti fissati dall'*art. 2 della legge regionale 30 novembre 1994 n. 3.*

Articolo 17

*Art. 11 L.R. 4 gennaio 1993 n. 1; Art. 62 L.R. 30 novembre 1994 n. 3.
Mozione di sfiducia.*

1. Il voto del consiglio contrario ad una proposta del sindaco o della giunta non comporta le loro dimissioni.

2. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica se la maggioranza assoluta dei componenti il consiglio approva per appello nominale una mozione di sfiducia motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati nei comuni della provincia di Trento ed almeno un quarto dei consiglieri assegnati nei comuni della provincia di Bolzano. La mozione di sfiducia deve essere messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione è approvata il consiglio è sciolto e viene nominato un commissario.

Articolo 18

*Art. 11-bis L.R. 4 gennaio 1993 n. 1; Art. 62 L.R. 30 novembre 1994 n. 3.
Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del sindaco.*

1. Nei comuni della regione, in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in carica fino all'elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco. Le funzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco o dall'assessore anziano, in caso di assenza, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del vicesindaco.
2. Il vicesindaco sostituisce il sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'articolo 15 comma 4-bis della [legge 19 marzo 1990 n. 55](#) come modificata dall'[articolo 1 della legge 18 gennaio 1992 n. 16](#) e successive modificazioni.
3. Le dimissioni presentate dal sindaco sono irrevocabili.

Articolo 19

*Art. 1 L.R. 7 maggio 1976 n. 4; art. 1 L.R. 20 agosto 1981 n. 7; art. 2 L.R. 16 novembre 1983 n. 16; art. 14 commi 1 e 5 L.R. 22 dicembre 2004 n. 7.
Nuove disposizioni in materia di indennità di carica.*

1. Al sindaco, al presidente del consiglio, ai componenti degli organi esecutivi del comune, delle sue articolazioni, delle forme collaborative di cui al capo VIII nonché degli enti istituiti ai sensi dell'[articolo 7 del decreto del presidente della repubblica 22 marzo 1974 n. 279](#), è attribuita un'indennità mensile di carica fissata con le modalità indicate nel comma 3.
2. I consiglieri comunali, circoscrizionali, delle forme collaborative di cui al capo VIII nonché degli enti istituiti ai sensi dell'[articolo 7 del decreto del presidente della repubblica 22 marzo 1974 n. 279](#), hanno diritto di percepire, nei limiti fissati dal comma 3, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni.
3. La misura dell'indennità di carica e del gettone di presenza è determinata

nel rispetto dei seguenti criteri con regolamento della giunta regionale adottato, entro il 31 dicembre dell'anno precedente il turno elettorale generale, sentita la competente commissione legislativa regionale, d'intesa con le giunte provinciali di Trento e di Bolzano, le quali acquisiscono il parere del rispettivo Consiglio dei Comuni, ove istituito, ovvero, in sua assenza, del Consorzio dei Comuni:

a) articolazione delle indennità in rapporto alla dimensione demografica degli enti, tenuto conto delle fluttuazioni stagionali della popolazione, del numero delle frazioni dei comuni, delle particolari funzioni assunte dagli enti, nonché del tempo necessario per l'espletamento del mandato e delle connesse responsabilità;

b) nella provincia di Trento, determinazione dell'indennità di carica dei sindaci in rapporto al trattamento economico lordo dei consiglieri della Regione autonoma Trentino-Alto Adige e in misura:

1) non inferiore al 5 per cento e non superiore al 9 per cento, per i comuni fino a 500 abitanti;

2) non inferiore al 7 per cento e non superiore al 13 per cento, per i comuni da 501 fino a 2.000 abitanti;

3) non inferiore al 9 per cento e non superiore al 16 per cento, per i comuni da 501 fino a 2.000 abitanti se di classe segretarile superiore alla quarta;

4) non inferiore all'11 per cento e non superiore al 22 per cento, per i comuni da 2.001 fino a 3.000 abitanti;

5) non inferiore al 12 per cento e non superiore al 25 per cento, per i comuni da 2.001 fino a 3.000 abitanti se di classe segretarile superiore alla terza;

6) non inferiore al 12 per cento e non superiore al 25 per cento, per i comuni da 3.001 fino a 10.000 abitanti;

7) non inferiore al 13 per cento e non superiore al 27 per cento, per i comuni da 3.001 fino a 10.000 abitanti se di classe segretarile superiore alla terza;

8) non inferiore al 13 per cento e non superiore al 53 per cento, per i comuni da 10.001 fino a 30.000 abitanti;

9) non inferiore al 15 per cento e non superiore al 60 per cento, per i comuni da 30.001 fino a 50.000 abitanti;

10) non inferiore al 17 per cento e non superiore al 67 per cento, per i comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;

c) nella provincia di Bolzano, determinazione dell'indennità di carica dei

sindaci in rapporto al trattamento economico lordo dei consiglieri della Regione autonoma Trentino-Alto Adige e in misura:

1) non inferiore al 9 per cento e non superiore al 15 per cento, per i comuni fino a 500 abitanti;

2) non inferiore al 12 per cento e non superiore al 23 per cento, per i comuni da 501 fino a 2.000 abitanti;

3) non inferiore al 16 per cento e non superiore al 32 per cento, per i comuni da 2.001 fino a 3.000 abitanti;

4) non inferiore al 17,5 per cento e non superiore al 35 per cento, per i comuni da 2.001 fino a 3.000 abitanti se di classe segretariale superiore alla terza;

5) non inferiore al 18 per cento e non superiore al 36 per cento, per i comuni da 3.001 fino a 10.000 abitanti;

6) non inferiore al 19,5 per cento e non superiore al 39 per cento, per i comuni da 3.001 fino a 10.000 abitanti se di classe segretariale superiore alla terza;

7) non inferiore al 30 per cento e non superiore al 60 per cento, per i comuni da 10.001 fino a 15.000 abitanti;

8) non inferiore al 35 per cento e non superiore al 70 per cento, per i comuni da 15.001 fino a 17.500 abitanti;

9) non inferiore al 38 per cento e non superiore al 75 per cento, per i comuni da 17.501 fino a 30.000 abitanti;

10) non inferiore al 40 per cento e non superiore all'80 per cento, per i comuni da 30.001 fino a 50.000 abitanti;

11) non inferiore al 50 per cento e non superiore al 100 per cento, per i comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;

d) determinazione dell'indennità di carica del vice-sindaco in rapporto all'indennità di carica del sindaco e in misura:

1) non inferiore al 20 per cento e non superiore al 50 per cento, per i comuni fino a 50.000 abitanti;

2) non inferiore al 50 per cento e non superiore al 75 per cento, per i comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;

e) determinazione dell'indennità di carica degli assessori in rapporto all'indennità di carica del sindaco e in misura:

1) non superiore al 30 per cento nei comuni fino a 2.000 abitanti;

2) non superiore al 50 per cento nei comuni con più di 2.000 abitanti;

f) determinazione delle indennità di carica per il sindaco, il vicesindaco e gli assessori dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti nella misura massima esclusivamente nell'ipotesi di incarico svolto a tempo pieno;

g) determinazione dell'indennità di carica dei presidenti e dei componenti degli organi esecutivi delle forme collaborative di cui al capo VIII nella misura prevista per il comune avente maggiore popolazione fra quelli partecipanti;

h) determinazione dell'indennità di carica dei presidenti dei consigli comunali in misura non superiore a quella prevista per i rispettivi assessori comunali;

i) determinazione del gettone di presenza in misura non inferiore a quanto stabilito per i comuni di classe demografica immediatamente superiore dal decreto ministeriale di cui al *comma 8 dell'articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267*; per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti la misura del gettone di presenza non può essere inferiore a quella prevista dal medesimo decreto per i comuni della classe demografica più elevata;

j) definizione del limite di cumulabilità delle indennità relative alle cariche contemporaneamente rivestite.

4. Agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di carica non è dovuto alcun gettone per la partecipazione alle sedute degli organi collegiali del medesimo ente.

5. Le indennità di carica sono cumulabili con i gettoni di presenza quando siano dovuti per mandati o rappresentanze presso enti diversi, ricoperti dalla stessa persona.

6. Le indennità di carica sono aggiornate annualmente con decreto del presidente della regione in relazione all'incremento dell'indennità di carica dei consiglieri della Regione autonoma Trentino-Alto Adige.

7. La misura del gettone di presenza rimane quella fissata dallo statuto comunale al momento dell'entrata in vigore della *legge regionale 22 dicembre 2004 n. 7*, se di importo superiore a quello stabilito dal regolamento della giunta regionale ⁽²⁾.

(2) Si veda il *D.P.Reg. 16 giugno 2006, n. 10/L*, Approvazione del regolamento "Determinazione della misura e disciplina dell'indennità di carica e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige".

Articolo 20

art. 14 commi 2 e 3 L.R. 22 dicembre 2004 n. 7. Decorrenza delle nuove disposizioni in materia di indennità di carica. Limiti di spesa per la prima applicazione.

1. Quanto disposto dall'articolo 19 trova applicazione a partire dal primo turno elettorale generale che si svolgerà nella regione dopo l'entrata in vigore della [legge regionale 22 dicembre 2004 n. 7](#). In sede di prima applicazione il regolamento della giunta regionale è adottato entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della [legge regionale 22 dicembre 2004 n. 7](#).

2. Il limite di spesa per la corresponsione delle indennità di carica non può superare in prima applicazione, per le singole fasce, l'onere complessivo di spesa a carico dei bilanci comunali con riferimento all'esercizio finanziario 2004, per analogo intervento di spesa, eccettuati i seguenti casi:

a) l'onere derivante dalla corresponsione dell'indennità di carica agli assessori dei comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti;

b) eventuali oneri conseguenti al passaggio di comuni da una fascia all'altra dovuto a variazioni di popolazione;

c) oneri collegati all'aumento annuale dell'indice ISTAT.

Articolo 21

Art. 28-ter DPGR 19 gennaio 1984 n. 6/L; art. 3 L.R. 14 agosto 1986 n. 4. Spese di rappresentanza.

1. Sono spese di rappresentanza quelle sostenute per mantenere od accrescere il prestigio dell'amministrazione comunale. Tali spese trovano il loro fondamento nella esigenza che il comune ha, in rapporto ai propri fini istituzionali, di manifestarsi all'esterno e devono essere finalizzate, nella vita di relazione del comune, all'intento di far conoscere ed apprezzare l'attività svolta in favore della collettività.

Articolo 22

Art. 28-quater DPGR 19 gennaio 1984 n. 6/L; art. 3 L.R. 14 agosto 1986 n. 4; art. 13 L.R. 22 dicembre 2004 n. 7. Disciplina e gestione delle spese di rappresentanza.

1. La gestione del fondo spese di rappresentanza, nei limiti degli stanziamenti fissati nel bilancio di previsione, è affidata alla giunta comunale nel rispetto di quanto stabilito nel successivo comma 2 e delle disposizioni eventualmente fissate da apposito provvedimento del consiglio comunale.

2. Sono da considerarsi spese di rappresentanza ammissibili quelle concernenti:

a) acquisto di decorazioni, medaglie, coppe, libri, foto-riproduzioni, diplomi, fiori, oggetti simbolici per premi od atti di cortesia in occasione di manifestazioni ed iniziative di particolare rilievo;

b) colazioni di lavoro in occasione di ricevimenti;

c) acquisto di generi di conforto ed altri oggetti in conseguenza di convegni di studio, visite di rappresentanza di altri comuni ed enti pubblici;

d) servizi di illuminazione, addobbi e simili in occasione di solennità varie;

e) gemellaggi con altri comuni;

f) scambi di esperienza con altri enti nei diversi settori di attività;

g) inaugurazione di opere pubbliche;

h) onoranze funebri relative a dipendenti deceduti in attività di servizio o a persone che hanno rappresentato il comune o che, con la loro opera, abbiano dato lustro e prestigio al medesimo;

i) manifestazioni e segni di riconoscenza a favore di dipendenti con attività di servizio pluriennale.

3. Il fondo spese di rappresentanza è finanziato con apposito capitolo di bilancio.

Articolo 23

Art 28-quinquies DPGR 19 gennaio 1984 n. 6/L; art. 3 L.R. 14 agosto 1986 n. 4; art. 15 L.R. 22 dicembre 2004 n. 7. Rinvio.

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente testo unico in materia di aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali, si applicano le disposizioni contenute nella parte I titolo III capo IV del [decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267](#) e successive modificazioni.

Articolo 24

Art. 3 L.R. 7 maggio 1976 n. 4. Rimborso spese forzose.

1. Saranno rimborsate le spese forzose sostenute dagli amministratori comunali e dai consiglieri per l'esecuzione dei compiti inerenti al proprio mandato.

Articolo 25

Art. 68 L.R. 21 ottobre 1963 n. 29. Oneri del comune in materia di culto.

1. Salvi gli obblighi per titoli particolari, in caso di comprovata insufficienza di mezzi a ciò destinati, il comune è tenuto ad assumere le spese per la manutenzione e conservazione degli edifici parrocchiali e curaziali delle diocesi, attinenti al culto pubblico, ivi compresa la retribuzione del personale addetti.

Articolo 26

Art. 13 L.R. 4 gennaio 1993 n. 1; art. 63 L.R. 30 novembre 1994 n. 3; art. 16 commi 2, 3, 4 L.R. 23 ottobre 1998 n. 10; art. 19 comma 9 L.R. 23 ottobre 1998 n. 10; art. 5 L.R. 22 dicembre 2004 n. 7. Attribuzioni del consiglio comunale.

1. Il consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2. Il consiglio comunale discute ed approva il documento programmatico del sindaco neo eletto.
3. Esso delibera:
 - a) lo statuto dell'ente, delle aziende speciali e delle società a prevalente partecipazione del comune, i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - b) i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni, il rendiconto della gestione, i piani strategici, i documenti di programmazione, i piani di settore, i programmi di opere pubbliche e i relativi piani finanziari, i piani territoriali e urbanistici, nonché i programmi per la loro attuazione e le eventuali deroghe, i pareri da rendere nelle predette materie e quelli relativi ai piani di settore della Provincia;
 - c) i progetti preliminari nei casi fissati dallo statuto comunale;
 - d) la disciplina del personale non riservata alla contrattazione collettiva e le dotazioni organiche complessive;
 - e) la costituzione e la modificazione delle forme collaborative intercomunali di cui al capo VIII;
 - f) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
 - g) la disciplina generale, l'assunzione e la dismissione dei servizi pubblici locali, la scelta delle relative forme gestionali;
 - h) la costituzione e la partecipazione a società per azioni o a responsabilità limitata, nonché la variazione o la dismissione delle quote di partecipazione per lo svolgimento di attività imprenditoriali diverse dalla gestione di servizi pubblici;
 - i) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, compresa la determinazione delle relative aliquote;
 - j) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
 - k) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

l) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permutate, gli appalti e le concessioni di lavori che non siano previsti espressamente nel bilancio di previsione e relativa relazione previsionale o in altri atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario comunale o di altri funzionari;

m) la nomina, la designazione e la revoca dei propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del comune o della provincia, ovvero da essi dipendenti o controllati;

n) ed inoltre su quelle materie che al consiglio comunale, ai sensi dell'articolo 4, sono state espressamente attribuite dallo statuto.

4. Nei comuni della provincia di Trento, in luogo di quanto disposto dalla lettera m) del comma 3, il consiglio comunale delibera la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni nonché la nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservate dalla legge.

5. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via di urgenza da altri organi del comune, salvo, quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

6. Le nomine e le designazioni di cui alla lettera m) del comma 3 devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dalla elezione della giunta o entro i termini di scadenza del precedente incarico. In caso di mancata deliberazione, si provvede ai sensi dell'articolo 29 comma 7.

Articolo 27

*art. 13-bis L.R. 4 gennaio 1993 n. 1; art. 6 L.R. 22 dicembre 2004 n. 7.
Progetti preliminari di opere pubbliche.*

1. Lo statuto comunale fissa l'importo minimo dei progetti preliminari di opere pubbliche da approvare in consiglio comunale. Tale importo non può essere superiore a 250 mila euro per i comuni fino a 1.000 abitanti, a 500 mila euro per i comuni da 1.001 a 3.000 abitanti, ad 1 milione di euro per i comuni da 3.001 a 10.000 abitanti, a 2 milioni 500 mila euro per i comuni da 10.001 a 15.000 abitanti, a 5 milioni di euro per i comuni oltre i 15.000 abitanti.

Articolo 28

Art. 14 L.R. 4 gennaio 1993 n. 1; art. 16 comma 5 L.R. 23 ottobre 1998 n. 10. Attribuzioni della giunta comunale.

1. La giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge o dallo statuto al consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge o dallo statuto, del sindaco, degli organi di decentramento, del segretario comunale o dei funzionari dirigenti; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
2. La giunta collabora con il sindaco nell'amministrazione del comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

Articolo 29

Art. 15 L.R. 4 gennaio 1993 n. 1; art. 64 L.R. 30 novembre 1994 n. 3; art. 11 e 66 comma 1 lettera l L.R. 22 dicembre 2004 n. 7. Attribuzioni del sindaco.

1. Il sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale diretto ed entra in carica dal momento della proclamazione; è membro del rispettivo consiglio ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del comune.
2. Il sindaco rappresenta il comune, convoca e presiede la giunta nonché il consiglio comunale, quando non è previsto il presidente del consiglio e sovraintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed alla esecuzione degli atti.
3. Nei comuni della provincia di Trento, il sindaco nomina i componenti della giunta, tra cui un vicesindaco, e ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione [unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo. Il consiglio discute ed approva in apposito documento gli indirizzi generali di governo [*]]. Il sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio.

4. Egli esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintende altresì alle funzioni statali, regionali e provinciali delegate al comune.

5. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del consiglio, provvede, previa diffida, il presidente della giunta provinciale.

6. Il sindaco è inoltre competente, nell'ambito della disciplina provinciale e sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti e di favorire pari opportunità tra uomo e donna.

7. Nei comuni della provincia di Bolzano, qualora il consiglio non deliberi le nomine di sua competenza entro il termine previsto dall'articolo 26 comma 6 o comunque entro sessanta giorni dalla prima iscrizione all'ordine del giorno, il sindaco, sentiti i capigruppo consiliari, entro quindici giorni dalla scadenza del termine, provvede alle nomine con suo atto, comunicato al consiglio nella prima adunanza. In caso non si pervenga a decisione, la giunta provinciale adotta, nel termine dei successivi sessanta giorni, i provvedimenti sostitutivi di cui all'articolo 82.

8. Nei comuni della provincia di Trento, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, il sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni. Tutte le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, la giunta provinciale adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'articolo 82. Il sindaco nomina inoltre i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge, dai rispettivi statuti e regolamenti comunali.

[*] Le parole "unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo. Il consiglio discute e approva in apposito documento gli indirizzi generali di governo" sono state soppresse dall'art. 66 comma 1 lett. l della [legge regionale 22 dicembre 2004 n. 7](#), in quanto in base alla disciplina recata dall'articolo 1 della stessa [L.R. n. 7/2004](#) la fissazione del termine entro il quale il sindaco, sentita la giunta, presenta al consiglio le linee programmatiche da realizzare nel corso del mandato ricade tra le materie riservate all'autonomia statutaria del comune. Si precisa che in base all'[art. 62 della L.R. n. 7/2004](#) l'obbligo per il sindaco di presentare al consiglio la proposta degli indirizzi generali di governo nella prima seduta successiva alla elezione rimane peraltro transitoriamente efficace fino all'adozione delle modifiche statutarie previste dalla L.R. medesima

Articolo 30

*Art. 16 L.R. 4 gennaio 1993 n. 1; art. 4 L.R. 23 ottobre 1998 n. 10.
Giuramento e distintivo del sindaco.*

1. Il sindaco, subito dopo la convalida della sua elezione, presta giuramento davanti al consiglio comunale di osservare lealmente la costituzione, lo statuto speciale, le leggi dello stato, della regione e delle province autonome, nonché di adempiere alle sue funzioni al solo scopo del bene pubblico.
2. Distintivo del sindaco quale ufficiale del governo è la fascia tricolore con lo stemma della repubblica e lo stemma del comune, da portarsi a tracolla della spalla destra. Distintivo del sindaco quale capo dell'amministrazione comunale è il medaglione previsto dall'articolo 7 del decreto del presidente della giunta regionale 12 luglio 1984 n. 12/L.

Articolo 31

Art. 17 L.R. 4 gennaio 1993 n. 1. Attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale.

1. Il comune gestisce anche i servizi di competenza statale previsti dall'*articolo 10 della legge 8 giugno 1990 n. 142* e da altre disposizioni in materia.
2. Il sindaco, quale ufficiale del governo, sovrintende:
 - a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
 - b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;
 - c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;

d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il commissario del governo.

3. Nelle materie previste dalle lettere a), b), c) e d) del comma 2, il sindaco, previa comunicazione al commissario del governo competente, può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate al presidente del consiglio circoscrizionale; ove non siano costituiti gli organi di decentramento comunale, il sindaco può conferire la delega ad un consigliere comunale per l'esercizio delle funzioni nei quartieri e nelle frazioni. Nell'ipotesi di costituzione di municipi, la delega è effettuata obbligatoriamente al pro-sindaco.

4. Nell'ambito dei servizi di cui al presente articolo, il commissario del governo può disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento dei servizi stessi, nonché per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.

5. Ove il sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al presente articolo, il commissario del governo può nominare un commissario per l'adempimento delle funzioni stesse. Alle spese per il commissario provvede l'ente interessato.

6. Nei comuni della provincia di Bolzano sono fatte salve le particolari disposizioni contenute nei titoli III e VII della [legge 11 marzo 1972 n. 118](#).

7. Chi sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

Articolo 32

Art. 18 L.R. 4 gennaio 1993 n. 1. Provvedimenti contingibili ed urgenti del sindaco.

1. Il sindaco adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minaccino l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini, può richiedere al questore, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

2. Ove il sindaco non provveda o dove sono interessati due o più comuni, provvede il presidente della giunta provinciale con propria ordinanza o a mezzo di commissario.

3. Se l'ordinanza adottata ai sensi del primo comma è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.

4. La nota delle spese è resa esecutiva dal presidente della giunta provinciale sentiti gli interessati ed è rimessa dal sindaco all'esattore per la riscossione, nelle forme e coi privilegi fiscali determinati dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette.

Articolo 33

Art. 19 L.R. 4 gennaio 1993 n. 1. Difensore civico.

1. Lo statuto comunale può prevedere l'istituto del difensore civico il quale svolge un ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione comunale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini. In tal caso, lo statuto disciplina l'elezione, le prerogative ed i mezzi del difensore civico nonché i suoi rapporti con il consiglio e la giunta comunale.

2. In caso di costituzione di unione di comuni, ai sensi dell'articolo 63, lo statuto dell'unione può prevedere, fra l'altro, un unico difensore civico per tutti i comuni partecipanti all'unione medesima.

3. Lo statuto può altresì prevedere che tale istituto venga attivato mediante convenzione con il difensore civico operante, ai sensi delle rispettive discipline, nel territorio della provincia autonoma di Trento o di Bolzano, ovvero mediante convenzione con un comune che abbia già istituito il difensore civico.

Articolo 34

Art. 20 L.R. 4 gennaio 1993 n. 1; art. 65 L.R. 30 novembre 1994 n. 3; art. 12 L.R. 22 dicembre 2004 n. 7. Consigli circoscrizionali.

1. I comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti possono articolare il loro territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento, quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base, nonché di esercizio delle funzioni delegate dal comune.
2. L'organizzazione e le funzioni delle circoscrizioni sono disciplinate dallo statuto comunale e da apposito regolamento.
3. Il consiglio circoscrizionale rappresenta le esigenze della popolazione della circoscrizione nell'ambito dell'unità del comune ed è eletto a suffragio diretto. Lo statuto sceglie il sistema di elezione che è disciplinato con regolamento.
4. Il sistema di elezione del presidente del consiglio di circoscrizione è stabilito dallo statuto e con regolamento sono disciplinate le modalità per l'elezione.
5. Fino all'approvazione delle modifiche statutarie e del regolamento conseguenti a quanto disposto dal comma 3, si applicano le norme stabilite per l'elezione del rispettivo consiglio comunale. La giunta regionale adotta con regolamento la necessaria disciplina integrativa ⁽³⁾.

(3) Per l'incompatibilità di cariche si vedano gli *artt. 4 e 8 della L.R. 22 febbraio 2008, n. 2*.

Capo V

Uffici e personale

Articolo 35

Art. 21 L.R. 4 gennaio 1993 n. 1 Organizzazione degli uffici.

1. I comuni disciplinano con appositi regolamenti, nel rispetto dei principi generali stabiliti dalla legislazione regionale in materia di stato giuridico e trattamento economico dei segretari comunali e dei dipendenti comunali ed in conformità allo statuto, la dotazione organica del personale, l'organizzazione degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.
2. Il regolamento disciplina l'attribuzione ai dirigenti di responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi dell'ente e stabilisce le modalità dell'attività di coordinamento tra il segretario dell'ente

ed i dirigenti medesimi.

Articolo 36

Art. 22 L.R. 4 gennaio 1993 n. 1 art. 66 comma 1 lett. e L.R. 22 dicembre 2004 n. 7. Dirigenti.

1. Spetta ai dirigenti la direzione delle strutture organizzative secondo i criteri e le norme dettate dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti, che si uniformano al principio della distinzione tra compiti e responsabilità di indirizzo e controllo, spettanti agli organi elettivi e di gestione amministrativa, spettanti ai dirigenti.

2. Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge, lo statuto o il regolamento attribuisce ad essi.

Articolo 37

Art. 23 L.R. 4 gennaio 1993 n. 1; art. 66 comma 1 lett. f L.R. 22 dicembre 2004 n. 7. Segretario comunale.

1. I segretari comunali sono dipendenti dei comuni.

2. Il segretario comunale è il funzionario più elevato in grado del comune, partecipa alle riunioni del consiglio e della giunta comunale e ne redige i relativi verbali apponendovi la propria firma. Nel rispetto delle direttive impartitegli dal sindaco da cui dipende funzionalmente, oltre alle competenze di cui all'articolo 36, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, è il capo del personale, coordina e, ove non esistano figure dirigenziali, dirige gli uffici e i servizi dell'ente, cura l'attuazione dei provvedimenti, è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni, provvede per la loro pubblicazione e per l'invio agli organi di controllo e provvede ai relativi atti esecutivi. Esercita ogni altra attribuzione affidatagli dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti ed adempie ai compiti affidatigli dal sindaco e, se da questi richiesto, roga i contratti e gli atti nei quali il comune è parte contraente.

3. I comuni possono istituire nella pianta organica il posto di vicesegretario comunale, per lo svolgimento delle funzioni vicarie del segretario, per coadiuvarlo o reggere la sede segretariale in caso di vacanza della medesima. Al vicesegretario è di norma attribuita la direzione di una delle strutture organizzative del comune.

Articolo 38

Art. 35 L.R. 21 ottobre 1963 n. 29. Funzioni di segretario.

1. Le deliberazioni dei consigli e delle giunte comunali si devono adottare con l'assistenza del segretario comunale.

2. I consigli e le giunte comunali possono incaricare uno dei propri membri di svolgere, in sostituzione del segretario comunale, le funzioni di segretario per deliberare sopra determinati oggetti. In tal caso occorre farne espressa menzione nel verbale, senza specificarne i motivi.

Articolo 39

Art. 64 L.R. 21 ottobre 1963 n. 29; art. 66 comma 1 lettera b L.R. 22 dicembre 2004 n. 7. Rogito di contratti.

1. Nelle stipulazioni degli atti e dei contratti i segretari devono attenersi alle disposizioni della legge notarile. I contratti e gli atti rogati dai segretari comunali hanno, a tutti gli effetti, carattere di atto pubblico, a sensi dell'art. 2699 e seguenti del codice civile.

2. A cura del segretario è tenuto in ogni comune un unico repertorio sul quale, in ordine cronologico di stipulazione, vengono registrati tutti gli atti e contratti ricevuti.

Articolo 40

Art. 24 L.R. 4 gennaio 1993 n. 1. Notifica degli atti.

1. Le notificazioni degli atti del comune o, su richiesta degli interessati aventi diritto, di altri atti, sono eseguite da dipendenti comunali incaricati con formale provvedimento del sindaco.
 2. Gli incaricati sopraddetti, nello svolgimento delle relative mansioni, rivestono la qualifica di pubblico ufficiale e provvedono, secondo le norme del codice di procedura civile, o delle particolari disposizioni, nel caso in cui trattasi di atti inerenti la materia tributaria, alla notificazione degli atti propri dell'ente di appartenenza e di altri enti pubblici che ne facciano richiesta.
-

Capo VI

Circoscrizioni comunali

Articolo 41

Art. 25 L.R. 4 gennaio 1993 n. 1; art. 66 comma 1 lettera m L.R. 22 dicembre 2004 n. 7. Fusione di comuni.

1. Nel caso di fusione di due o più comuni contigui, la legge regionale che istituisce il nuovo comune dispone che alle comunità di origine, o ad alcune di esse, siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi, nonché l'erogazione di appositi contributi finanziari.
 2. La legge regionale assicura la istituzione nei territori delle comunità di cui al comma 1, qualora lo richiedano, di circoscrizioni denominate "municipi", con il compito di gestire i servizi di base, nonché altre funzioni comunali.
 3. Lo statuto del comune regola le modalità dell'elezione della rappresentanza della municipalità, che deve avvenire contestualmente alla elezione del consiglio comunale.
 4. Si applicano agli amministratori dei municipi le norme previste per gli amministratori dei comuni di pari popolazione.
-

Articolo 42

Art. 26 L.R. 4 gennaio 1993 n. 1. Programma di riordino delle circoscrizioni territoriali comunali.

1. La giunta regionale, predispone un programma di modifica delle circoscrizioni comunali e di fusione dei piccoli comuni, sentite le giunte provinciali territorialmente competenti e previo assenso dei consigli dei comuni interessati, tenendo anche conto delle forme collaborative e delle unioni di comuni attivate, nonché delle unioni programmate ai sensi dell'articolo 63.
 2. Il programma dovrà tener conto dell'esigenza di salvaguardare e promuovere l'identità etnicolinguistica e culturale delle popolazioni residenti nei comuni di cui all'articolo 1 comma 2 e dell'articolo 4 comma 2.
 3. Il programma è sottoposto all'esame del consiglio regionale e viene aggiornato ogni cinque anni.
 4. Salvo i casi di fusione tra più comuni, non possono essere istituiti nuovi comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti o la cui costituzione comporti, come conseguenza, che altri comuni scendano sotto tale limite.
-

Articolo 43

Art. 5 L.R. 21 ottobre 1963 n. 29. Modificazione del territorio, della denominazione e del capoluogo dei comuni.

1. La costituzione di nuovi comuni, la fusione di più comuni fra loro, la modifica delle circoscrizioni comunali, del capoluogo e della denominazione del comune, si effettuano, a sensi dell'art. 7 dello statuto di autonomia, con legge regionale.
-

Articolo 44

*Art. 6 L.R. 21 ottobre 1963 n. 29; art. 5 L.R. 31 marzo 1971 n. 6.
Costituzione di nuovi comuni.*

1. Le frazioni appartenenti ad uno o più comuni, che abbiano complessivamente popolazione non minore di 3.000 abitanti, mezzi sufficienti per provvedere adeguatamente alle funzioni determinate dalla legge per il comune e che, per le condizioni dei luoghi e per altre caratteristiche economiche e sociali abbiano interessi distinti da quelli del comune al quale appartengono, possono essere costituite in comuni autonomi, sempreché al capoluogo restino assicurati i mezzi sufficienti per provvedere alle esigenze comunali. A tal fine è necessario che sia fatta domanda dalla maggioranza degli elettori residenti nelle singole frazioni.
 2. Eguale facoltà è attribuita al capoluogo del comune, quando esso e le sue frazioni si trovino nelle condizioni suindicate e la domanda sia sottoscritta dalla maggioranza degli elettori, residenti nel capoluogo.
 3. La sottoscrizione è autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.
-

Articolo 45

Art. 7 L.R. 21 ottobre 1963 n. 29. Distacco di frazioni.

1. Una frazione può essere distaccata dal comune cui appartiene ed essere aggregata ad altro comune contermini, quando la domanda sia fatta dagli elettori a norma del primo comma dell'articolo precedente e concorra il voto favorevole del consiglio del comune al quale la frazione intende aggregarsi.
 2. Non si fa luogo al distacco di frazioni ove il comune, cui esse appartengono, venga a trovarsi per effetto del distacco nell'impossibilità di provvedere alle esigenze comunali.
-

Articolo 46

Art. 8 L.R. 21 ottobre 1963 n. 29; art. 6 L.R. 31 marzo 1971 n. 6; art. 1 L.R. 16 novembre 1983 n. 16. Riunione di comuni contermini.

1. Comuni contermini possono essere riuniti tra loro e uno o più comuni possono essere aggregati ad altro comune, quando i rispettivi consigli comunali ne facciano domanda e ne fissino d'accordo le condizioni.
 2. I comuni aventi popolazione inferiore ai 1.000 abitanti e mancanti di mezzi sufficienti per provvedere adeguatamente alle funzioni determinate dalla legge per il comune, possono, quando le condizioni dei luoghi lo consentano, essere riuniti tra loro o aggregati ad altro comune. L'iniziativa è assunta dalla giunta regionale, d'ufficio o su proposta della giunta provinciale.
 3. Nei casi previsti dai precedenti commi non si applica il limite demografico per l'istituzione di nuovi comuni fissato in 3.000 abitanti dall'articolo 44.
-

Articolo 47

Art. 9 L.R. 21 ottobre 1963 n. 29; art. 7 L.R. 31 marzo 1971 n. 6. Modifica della circoscrizione territoriale, del capoluogo e della denominazione del comune.

1. I comuni, il cui territorio risulti insufficiente in rapporto all'impianto, all'incremento o al miglioramento dei pubblici servizi, all'espansione degli abitati o alle esigenze dello sviluppo economico, possono ottenere l'ampliamento della loro circoscrizione sul territorio dei comuni contermini, sempreché non ne risulti, per questi, pregiudizio ai loro rilevanti interessi. La domanda alla giunta regionale, tramite la giunta provinciale competente, è presentata dal consiglio del comune, nei confronti del quale si manifesta la necessità di ampliamento del proprio territorio.
 2. I confini fra due o più comuni possono essere modificati, anche per ragioni topografiche o per altre comprovate esigenze locali, quando i rispettivi consigli ne facciano domanda e ne fissino d'accordo le condizioni.
 3. La domanda di modifica della circoscrizione comunale, che non coincida con un comune catastale, deve essere corredata del progetto di delimitazione territoriale.
 4. Da parte del consiglio comunale interessato può anche essere chiesta la modificazione del capoluogo o della denominazione del comune.
-

Articolo 48

Art. 1 L.R. 30 agosto 1979 n. 4. Controversie territoriali fra comuni.

1. In caso di controversie territoriali fra comuni di una stessa provincia o fra comuni il cui territorio ricade in ambedue le province, sempre che la controversia non riguardi i confini provinciali, la determinazione dei confini è disposta con decreto del presidente della giunta regionale su conforme deliberazione della giunta medesima, sentiti i pareri dei consigli comunali interessati e delle giunte provinciali territorialmente competenti, con le modalità di cui all'articolo 49.

Articolo 49

Art. 10 L.R. 21 ottobre 1963 n. 29; art. 8 L.R. 31 marzo 1971 n. 6. Parere del consiglio comunale.

1. I consigli di tutti i comuni interessati, qualora non abbiano già espresso il loro motivato parere con la deliberazione di approvazione della domanda, vengono sentiti su tutte le proposte e su tutte le domande previste dagli articoli 44, 45, 46, 47 e 48; essi si esprimono con motivata deliberazione.

2. Contro le deliberazioni di cui al comma precedente, ogni elettore, entro venti giorni dall'ultimo di pubblicazione, può produrre proprie osservazioni alla giunta provinciale, che le trasmette, con proprio motivato parere, alla giunta regionale.

Articolo 50

Art. 11 L.R. 21 ottobre 1963 n. 29. Determinazione dei confini.

1. Qualora il confine fra due o più comuni non sia delimitato da segni naturali facilmente riconoscibili o comunque dia luogo a incertezze, i consigli comunali possono deliberarne la determinazione e, se del caso, la rettifica,

fissandone d'accordo le condizioni.

2. La determinazione e la rettifica dei confini sono disposte con decreto del presidente della giunta regionale su conforme deliberazione della giunta medesima; sono disposte per delega con decreto del presidente della giunta provinciale, su conforme deliberazione della giunta medesima, se i comuni interessati appartengono alla stessa provincia.

3. In caso di mancato accordo la determinazione e la rettifica dei confini, compreso il regolamento dei rapporti patrimoniali, sono disposte d'ufficio.

Articolo 51

Art. 12 L.R. 21 ottobre 1963 n. 29. Regolamentazione dei rapporti patrimoniali ed economico-finanziari.

1. I rapporti patrimoniali ed economico-finanziari conseguenti alle modifiche di circoscrizioni comunali sono regolati dai comuni interessati. In caso di mancato accordo provvede d'ufficio la giunta regionale; provvede per delega la giunta provinciale se i comuni interessati appartengono alla medesima provincia.

Articolo 52

Art. 77 L.R. 21 ottobre 1963 n. 29. Separazione patrimoniale.

1. Ferma restando l'unità del comune e salve le disposizioni concernenti l'amministrazione dei beni di uso civico, le frazioni possono ottenere, a domanda della maggioranza degli elettori stabilita dall'articolo 44, la separazione delle rendite patrimoniali, delle passività e delle spese relative alla conservazione, manutenzione e miglioramento del patrimonio, nonché alla viabilità interna, all'illuminazione pubblica, all'istruzione elementare, agli edifici destinati al culto, ai cimiteri ed al servizio antincendi, quando siano in grado di provvedere ai loro particolari interessi e le condizioni dei luoghi lo consiglino.

2. Il relativo provvedimento è adottato dalla giunta provinciale, che può

sempre disporre la fusione delle rendite patrimoniali e delle spese frazionali con quelle del comune se ciò sia richiesto dalle esigenze generali del medesimo.

Articolo 53

Art. 78 L.R. 21 ottobre 1963 n. 29. Delegato del sindaco.

1. Nelle frazioni che hanno patrimonio e spese separate a sensi dell'articolo 52, risiede un delegato del sindaco da lui nominato, scelto tra gli assessori della frazione o, in difetto, tra i consiglieri comunali o infine tra gli eleggibili a consigliere comunale.

2. Nelle altre frazioni la nomina del delegato è facoltativa.

Articolo 54

Art. 79 L.R. 21 ottobre 1963 n. 29. Compiti del delegato del sindaco.

1. Il delegato del sindaco cura gli affari locali dell'amministrazione comunale, secondo le direttive del sindaco stesso e fa osservare le deliberazioni del consiglio e della giunta. Prima della presentazione del bilancio preventivo il delegato fa relazione al consiglio comunale sulle condizioni e sui bisogni della frazione.

Articolo 55

Art. 80 L.R. 21 ottobre 1963 n. 29. Conflitto di interessi patrimoniali.

1. Qualora gli interessi concernenti il patrimonio di una frazione siano in opposizione con quelli del comune o di altra frazione, la giunta provinciale

convoca gli elettori della frazione per la designazione di tre o cinque cittadini elettori della frazione stessa per l'amministrazione dell'oggetto in controversia, con le facoltà del consiglio e della giunta.

2. Ai cittadini, scelti a sensi del precedente comma, spetta anche la rappresentanza della frazione in giudizio, qualora essa debba far valere o sostenere un'azione contro il comune o contro altra frazione del medesimo.

Capo VII

Responsabilità

Articolo 56

Art. 38 L.R. 4 gennaio 1993 n. 1. Disposizioni in materia di responsabilità.

1. Per gli amministratori e per il personale degli enti locali si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello stato.

2. Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della corte dei conti, secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

3. I componenti della giunta provinciale quale organo di controllo sono personalmente e solidalmente responsabili nei confronti degli enti locali per i danni a questi arrecati con dolo o colpa grave nell'esercizio delle loro funzioni.

4. L'azione di responsabilità si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto o l'evento dannoso si è verificato. La responsabilità degli amministratori e dei dipendenti dei comuni è personale e non si estende agli eredi.

5. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano agli amministratori e al personale dipendente delle forme associative e degli enti dipendenti dai comuni disciplinati o previsti dal presente testo unico.

Capo VIII

Forme collaborative intercomunali

Articolo 57

Art. 39 L.R. 4 gennaio 1993 n. 1; art. 5 L.R. 23 ottobre 1998 n. 10; art. 57 commi 1 e 2 L.R. 22 dicembre 2004 n. 7. Disposizioni generali.

1. I comuni, al fine di svolgere le proprie funzioni in modo ottimale e coordinato o di effettuare interventi di reciproco interesse, possono adottare le forme associative o di collaborazione previste dalla legge provinciale.

2. I comuni ladini della valle di Fassa possono gestire in forma associata le funzioni attribuite o delegate ai comuni da leggi o regolamenti anche ricorrendo a forme associative e collaborative diverse da quelle precedentemente indicate.

3. La legge provinciale stabilisce quali funzioni, ivi comprese quelle di cui all'articolo 2 comma 4, nonché quelle delegate sono esercitate in forma associata dai comuni, nonché, per ciascuna funzione, la forma o le forme di gestione associata da utilizzare.

4. La legge provinciale individua altresì quali funzioni, ivi comprese quelle delegate, sono esercitate dai comuni avvalendosi delle strutture organizzative di un altro comune, ovvero delle strutture costituite per la gestione associata.

5. La legge provinciale disciplina inoltre le modalità e i tempi per l'individuazione degli ambiti territoriali entro i quali operano le forme di collaborazione tra comuni di cui ai commi 3 e 4 facendo riferimento ai seguenti criteri:

a) coinvolgimento dei comuni interessati per la individuazione degli ambiti territoriali;

b) omogeneità o positiva integrazione delle caratteristiche geografiche e socio-economiche e sufficiente grado di identificazione e comunanza nelle caratteristiche etnico linguistiche e nelle tradizioni storico-culturali della popolazione. In ogni caso deve essere assicurata unicità di ambito territoriale ai comuni ladini della provincia di Trento, individuati dall'*articolo 5 del decreto legislativo 16 dicembre 1993 n. 592*;

c) dimensione degli ambiti territoriali idonea ad assicurare l'esercizio delle funzioni e l'organizzazione dei servizi a livelli adeguati di economicità ed efficacia;

d) unicità degli ambiti territoriali individuati per la gestione associata in forma obbligatoria di funzioni e di servizi. La legge provinciale può disporre che, per ragioni di economicità ed efficienza, particolari servizi pubblici siano

organizzati in forma associata con riferimento ad ambiti territoriali diversi e più ampi, e con le forme di gestione individuate tra quelle di cui all'articolo 60.

6. La legge provinciale stabilisce le modalità per la costituzione delle forme di collaborazione tra comuni di cui ai commi 3 e 4 all'interno degli ambiti di cui al comma 5, nonché le modalità per il trasferimento del personale, dei beni e degli altri rapporti giuridici. La medesima legge può disciplinare i poteri sostitutivi.

Articolo 58

Art. 57 commi 3, 4, 5, 6, 7 L.R. 22 dicembre 2004 n. 7. Interventi in materia di forme collaborative intercomunali.

1. La legge provinciale può prevedere l'elezione diretta degli organi rappresentativi delle forme collaborative intercomunali, assicurando comunque la partecipazione all'attività di governo da parte dei comuni associati.

2. La legge provinciale che disciplina l'elezione diretta degli organi rappresentativi delle forme collaborative intercomunali può prevedere norme di coordinamento con le disposizioni regionali in materia di elezione diretta del sindaco e dei consigli comunali al fine di consentire la contestualità delle elezioni; le modalità attuative e organizzative sono adottate dalla giunta provinciale previa intesa con la regione.

3. Le leggi provinciali individuano le disposizioni regionali che cessano di avere efficacia nel rispettivo territorio a seguito della loro entrata in vigore.

4. Per favorire le forme di collaborazione intercomunali è istituito un fondo regionale da ripartire annualmente in parti uguali fra le province di Trento e di Bolzano. Il fondo deve comunque assicurare il finanziamento degli impegni già assunti dalla regione alla data di entrata in vigore della legge provinciale di cui al comma 1.

5. La legge provinciale può definire le modalità per la delega dell'esercizio di funzioni comunali da parte dei comuni ai consorzi previsti dall'articolo 64.

Articolo 59

*Art. 40 L.R. 4 gennaio 1993 n. 1; art. 6 L.R. 23 ottobre 1998 n. 10.
Convenzioni.*

1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, i comuni le associazioni di comuni e le unioni di comuni possono stipulare tra loro, con le province autonome, con altri enti pubblici locali o soggetti privati apposite convenzioni.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
3. Le convenzioni di cui al comma 1 possono essere stipulate da un comune anche per l'avvalimento degli uffici di un altro comune, ferma restando l'imputazione degli atti a ciascun comune convenzionato e l'osservanza di quanto disposto dal comma 2. Nei predetti casi le convenzioni possono prevedere anche il distacco di personale dipendente presso il comune di avvalimento.
4. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera pubblica, le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatorie fra comuni o fra provincia autonoma e comuni, previa statuizione di un disciplinare tipo.
5. Le convenzioni costituiscono accordi amministrativi ai sensi dell'*articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241*.

Articolo 60

Art. 41 L.R. 4 gennaio 1993 n. 1; art. 70 L.R. 30 novembre 1994 n. 3; art. 7 L.R. 23 ottobre 1998 n. 10. Servizi pubblici erogati per ambiti territoriali sovracomunali.

1. Qualora uno o più servizi pubblici debbano, per ragioni di economicità e di efficienza, essere erogati per ambiti territoriali superiori a quelli dei comuni, si procede ai sensi delle seguenti disposizioni.
2. Per i servizi che gli enti locali interessati deliberino di svolgere in forma diretta, si procede alla costituzione dell'azienda consortile ai sensi dell'articolo 61 o alla costituzione o partecipazione nella società di capitali di

cui all'articolo 68 destinata ad erogare uno o più servizi a rilevanza economica e imprenditoriale.

3. Per i servizi che gli enti locali interessati deliberino di svolgere in forma indiretta, ciascun ente adotta una apposita deliberazione con la quale si affida in concessione uno o più servizi ad una medesima impresa che si impegni ad erogare il servizio. L'impresa concessionaria è individuata attraverso un'unica procedura concorsuale svolta da uno degli enti concedenti a ciò delegato.

4. L'esercizio delle funzioni di indirizzo e vigilanza è disciplinato da un'apposita convenzione approvata ai sensi dell'articolo 59.

Articolo 61

*Art. 41-bis L.R. 4 gennaio 1993 n. 1; art. 7 L.R. 23 ottobre 1998 n. 10.
Consorzio-azienda.*

1. I comuni, per la gestione associata di uno o più servizi aventi rilevanza economica ed imprenditoriale possono costituire un consorzio, di cui possono fare parte altri enti pubblici, secondo le norme previste per le aziende speciali.

2. A tal fine i rispettivi consigli comunali approvano a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione ai sensi dell'articolo 59, unitamente allo statuto del consorzio.

3. In particolare, la convenzione deve prevedere la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali del consorzio; lo statuto deve disciplinare l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili.

4. L'assemblea del consorzio è composta dai rappresentanti degli enti associati, nella persona del sindaco o di un suo delegato e dei legali rappresentanti degli enti diversi dai comuni, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.

5. Nei consorzi costituiti, ai sensi del comma 1, dai comuni della provincia di Bolzano, fermo restando il principio della responsabilità pari alla quota di partecipazione, gli statuti prevedono una diversa e più ampia composizione dell'assemblea consorziale al fine di garantire la rappresentanza proporzionale dei gruppi linguistici nell'assemblea medesima, fatta salva l'accessibilità al gruppo linguistico ladino.

6. L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti

fondamentali previsti dallo statuto.

Articolo 62

Art. 41-ter L.R. 4 gennaio 1993 n. 1; art. 7 L.R. 23 ottobre 1998 n. 10; art. 8 e 14 comma 6 L.R. 22 dicembre 2004 n. 7. Associazione di comuni.

1. I comuni possono costituire un'associazione di comuni con personalità giuridica di diritto pubblico per la gestione associata di funzioni e servizi.
 2. A tal fine i rispettivi consigli approvano a maggioranza assoluta dei componenti un'apposita convenzione.
 3. La legge provinciale disciplina la composizione e le competenze degli organi e le norme fondamentali di organizzazione e funzionamento dell'associazione di comuni nel rispetto dei principi di cui all'[articolo 2 della legge 23 ottobre 1992 n. 421](#) e in provincia di Bolzano nel rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 99.
 4. La legge provinciale disciplina altresì i contenuti, le procedure di definizione e approvazione della convenzione di cui al comma 2, prevedendo comunque per l'associazione di comuni la potestà di adottare propri regolamenti degli uffici e del personale, nonché ogni altro istituto in materia di organizzazione e personale non riservato alla legge o al contratto.
 5. Per l'esercizio associato di servizi l'associazione di comuni si avvale delle forme previste dall'articolo 68.
 6. Con deliberazione di tutti i comuni componenti, l'associazione di comuni può essere trasformata in ogni tempo nell'unione di comuni di cui all'articolo 63.
 7. Tra gli stessi comuni non può essere costituita più di un'associazione di comuni per la gestione associata di funzioni e servizi.
 8. Alle associazioni di comuni, per quanto non diversamente disposto, si applicano le disposizioni stabilite per i comuni in materia di bilancio, contabilità, personale e controlli sugli organi.
-

Articolo 63

Art. 42 [L.R. 4 gennaio 1993 n. 1](#); art. 8 [L.R. 23 ottobre 1998 n. 10](#); art. 9 e 14 comma 7 [L.R. 22 dicembre 2004 n. 7](#). *Unione di comuni.*

1. Due o più comuni, di norma contermini, appartenenti alla stessa provincia, possono costituire una unione di comuni allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni o di servizi attribuiti o delegati alla loro competenza. Nella provincia di Bolzano le unioni possono essere costituite solo da comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti.

2. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati con unica deliberazione dai singoli consigli comunali, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

3. Sono organi dell'unione il consiglio, il presidente e il collegio dei revisori dei conti. Il consiglio è l'espressione dei comuni partecipanti all'unione. Lo statuto può prevedere anche l'istituzione di un organo esecutivo collegiale. L'organo esecutivo collegiale non può avere in ogni caso un numero di componenti superiore a quello massimo fissato dall'[articolo 2 della legge regionale 30 novembre 1994 n. 3](#) per un comune di pari dimensione demografica. Spetta allo statuto disciplinare la composizione e nomina degli organi prevedendo, per quanto riguarda il consiglio, l'elezione diretta secondo le norme relative ai comuni di corrispondente dimensione demografica, o in alternativa, forme di elezione di secondo grado da parte dei consigli dei comuni partecipanti all'unione, assicurando, in quest'ultimo caso, un'adeguata rappresentanza delle minoranze politiche compatibilmente, per i comuni della provincia di Bolzano, con il rispetto delle speciali norme relative alla rappresentanza dei gruppi linguistici.

4. Lo statuto contiene l'indicazione degli organi dell'unione, delle funzioni e dei servizi da unificare, le norme relative alle finanze dell'unione ed ai rapporti finanziari con i comuni. Per la composizione degli organi collegiali delle unioni costituite in provincia di Bolzano si applica la disposizione di cui all'articolo 99 comma 3.

5. Alla unione competono le tasse, le tariffe e i contributi sui servizi dalla stessa gestiti.

6. La regione, al fine di favorire la costituzione di unioni di comuni, provvede all'erogazione di speciali contributi, finalizzati alla parziale copertura degli oneri di gestione, per una durata di tempo non superiore a dieci anni, secondo parametri prefissati che verranno stabiliti con deliberazione della giunta regionale, d'intesa con le giunte provinciali e sentiti i Consigli dei Comuni, qualora istituiti o i Consorzi dei Comuni. L'intesa si considera raggiunta qualora le giunte provinciali non facciano pervenire un atto di dissenso entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di deliberazione regionale. Contributi straordinari possono inoltre essere erogati per il

finanziamento parziale delle spese di investimento, nonché per la parziale copertura degli oneri relativi a studi, progetti ed iniziative preliminari dei comuni interessati alla prospettiva di costituirsi in unione.

7. I contributi erogati alle unioni dalla giunta regionale sono proporzionalmente ridotti in ragione d'anno a partire dal sesto anno. Nel caso di fusione entro il decimo anno dei comuni partecipanti all'unione sono erogati per dieci anni contributi in misura corrispondente a quelli massimi erogabili ad una unione in eguali condizioni. Tale contribuzione è prorogata per un periodo pari agli anni in cui l'unione non ha beneficiato del contributo regionale per effetto della fusione anticipata. L'entità del contributo è incrementata di un terzo, da destinare esclusivamente a spese in conto capitale, in corrispondenza degli anni compresi tra la fusione anticipata e la scadenza del primo decennio.

8. La legge provinciale può individuare ambiti territoriali ottimali all'interno dei quali sono costituite unioni di due o più comuni.

9. Per l'esercizio delle funzioni e l'organizzazione dei servizi, si applicano alle unioni le disposizioni di cui all'articolo 68.

10. Si applicano all'unione le disposizioni previste dal comma 8 dell'articolo 62.

Articolo 64

*Art. 42-bis L.R. 4 gennaio 1993 n. 1; art. 10 L.R. 22 dicembre 2004 n. 7.
Consorti obbligatori di funzioni.*

1. I consorzi obbligatori di funzioni costituiti fra comuni della regione in base a leggi di settore statali o provinciali continuano ad essere regolati dalle disposizioni contenute nei rispettivi statuti, nell'ambito delle finalità indicate dalle leggi stesse, salva l'applicazione delle disposizioni contenute nel [decreto del Presidente della Giunta regionale 28 maggio 1999, n. 4/L](#) e nel relativo regolamento di attuazione, intendendosi sostituiti agli organi comunali gli organi individuati nello statuto. L'applicazione degli articoli 10, 13, 14, 15, 22, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 e 46 dello stesso [decreto del Presidente della Giunta regionale n. 4/L del 1999](#), e delle norme del regolamento di attuazione riguardanti le stesse materie, è facoltativa in relazione alle dimensioni dell'ente e alla complessità delle funzioni e della struttura organizzativa.

2. La nomina dei rappresentanti dei comuni presso i consorzi è effettuata sulla base delle disposizioni previste dagli articoli 26 e 29.

3. Le modifiche agli statuti sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti l'assemblea.

Articolo 65

Art. 43 L.R. 4 gennaio 1993 n. 1; art. 9 L.R. 23 ottobre 1998 n. 10. Accordi di programma.

1. Compatibilmente con la legislazione delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di lavori pubblici e di programmazione economica, per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il presidente della provincia autonoma o il sindaco o il legale rappresentante dell'associazione di comuni o dell'unione dei comuni, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati della provincia autonoma, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. L'accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.

3. Per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, il presidente della provincia autonoma o il sindaco o il legale rappresentante dell'associazione di comuni o dell'unione dei comuni convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

4. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del presidente della provincia autonoma o del sindaco o del legale rappresentante dell'associazione di comuni o dell'unione di comuni ed è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione. L'accordo, qualora adottato con decreto del presidente della provincia autonoma, produce gli effetti della intesa di cui all'[articolo 81 del decreto del presidente della repubblica 24 luglio 1977 n. 616](#) determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del comune interessato.

5. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni, a pena di decadenza.

6. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal presidente della provincia autonoma o dal sindaco o dal legale rappresentante dell'associazione di comuni o dell'unione di comuni e composto da rappresentanti degli enti locali interessati, nonché dal commissario del governo nella provincia interessata, se all'accordo partecipano amministrazioni statali o enti pubblici nazionali.

Articolo 66

Art. 2 [L.R. 23 ottobre 1998 n. 10](#). Disposizioni particolari per i comuni della provincia di Bolzano.

1. Si applicano ai comuni della provincia di Bolzano le disposizioni relative alle forme collaborative ad eccezione di quelle contenute negli articoli 57, commi 3, 4, 5 e 6, e 62.

2. Gli enti già istituiti nella provincia di Bolzano ai sensi dell'*articolo 7 del decreto del presidente della repubblica n. 279 del 1974*, ove la legge provinciale non preveda diversamente, continuano ad operare anche in luogo delle forme collaborative di cui all'articolo 57.

Capo IX

Servizi pubblici locali

Articolo 67

Art. 58 [L.R. 22 dicembre 2004 n. 7](#). Interventi in materia di servizi pubblici locali.

1. I servizi pubblici locali sono disciplinati dalla legge provinciale nel rispetto degli obblighi della normativa comunitaria.

2. Le leggi provinciali individuano le disposizioni regionali che cessano di avere efficacia nel rispettivo territorio a seguito della loro entrata in vigore.

Articolo 68

Art. 44 L.R. 4 gennaio 1993 n. 1; art. 10 L.R. 23 ottobre 1998 n. 10. Servizi pubblici locali.

1. I comuni, nell'esercizio delle funzioni di loro competenza, assumono i servizi pubblici locali al fine di soddisfare le finalità sociali e di promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità locali e di assicurarne la regolarità e continuità, nonché la funzione in condizione di eguaglianza.

2. I comuni organizzano le funzioni amministrative di governo dei servizi pubblici locali distinguendole dai compiti di produzione e gestione dei servizi medesimi.

3. I servizi pubblici riservati in via esclusiva ai comuni sono stabiliti dalla legge.

4. Resta ferma la possibilità per i comuni di costituire società per azioni o a responsabilità limitata o acquisire partecipazioni in tali società per lo svolgimento, in regime di concorrenza, di attività imprenditoriali diverse da quelle di cui al comma 1.

5. I comuni possono altresì gestire servizi privi di rilevanza economica ed imprenditoriale a mezzo di istituzioni o di altre strutture organizzative disciplinate con regolamento, ovvero affidare con atto motivato, tali servizi a terzi.

6. I comuni disciplinano con regolamento le procedure e i criteri per la scelta delle forme organizzative di gestione dei servizi pubblici a rilevanza economica ed imprenditoriale tra le seguenti:

a) costituzione di aziende speciali;

b) costituzione o partecipazione ad apposite società per azioni o a responsabilità limitata ad influenza dominante pubblica locale;

c) affidamento della gestione di servizi pubblici a terzi, prevedendo adeguate procedure concorrenziali per la loro individuazione. Salvo diverse disposizioni di legge, il rapporto non può avere durata superiore a venti anni e non può essere rinnovato con lo stesso soggetto se non nei modi di cui alla presente lettera. Le cooperative, le associazioni che rappresentano per legge gli invalidi ed i disabili, nonché le associazioni di volontariato e le imprese senza fini di lucro, a parità di condizioni, vengono privilegiate.

7. I comuni disciplinano con regolamento la gestione dei servizi in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche dei servizi non sia opportuno costituire un'azienda speciale o una società ad influenza dominante pubblica locale.

8. Alle imprese di cui al comma 6 possono anche essere affidate prestazioni a favore dei comuni.

9. I comuni in ogni caso concludono contratti di servizio con i soggetti cui è affidata la gestione di pubblici servizi ai sensi del comma 6. Nei contratti di servizio sono specificati, tra l'altro, la durata del rapporto, le caratteristiche delle attività da svolgere e le relative modalità di verifica, nonché gli aspetti economici del rapporto, le conseguenze di eventuali inadempimenti e i diritti degli utenti. Nel caso di affidamento a terzi, il contratto di servizio prevede le modalità e le condizioni per il recesso da parte dei comuni.

10. L'influenza dominante pubblica sussiste quando i comuni detengano un numero di azioni tale da consentire di disporre della maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria, ovvero quando lo statuto della società preveda il diritto dei comuni di nominare più della metà dei membri del consiglio di amministrazione, sempre che il comune detenga almeno il 20 per cento del capitale sociale. In tali casi lo statuto prevede adeguate forme di trasparenza e di controllo sulla gestione. Nella costituzione di società per azioni o a responsabilità limitata ad influenza dominante pubblica locale la scelta dei soci privati è effettuata, in relazione alla natura del servizio da erogare e tenuto conto delle capacità imprenditoriali dei potenziali soci, con atto motivato, sulla base di adeguato confronto concorrenziale. Resta fermo, qualora si intenda promuovere la diffusione di capitale sociale mediante sollecitazione del pubblico risparmio, il ricorso alle procedure di offerta pubblica di vendita.

11. L'affidamento della gestione dei servizi pubblici nelle forme di cui al comma 6 può essere esteso anche alle opere strumentali ai servizi e può essere accompagnato dalla concessione di funzioni amministrative strettamente connesse con lo svolgimento del servizio.

12. I comuni esercitano le funzioni di vigilanza e controllo nei confronti dei soggetti cui è affidata la gestione dei servizi pubblici, anche ai fini della corretta quantificazione dei costi degli stessi in relazione alla determinazione delle tariffe, attraverso strutture specificamente qualificate.

13. I comuni con popolazione almeno pari a 30.000 abitanti possono istituire, anche in forma associata, specifiche autorità indipendenti per i servizi pubblici locali dotate di distinta personalità giuridica, oppure avvalersi, previa convenzione, dell'autorità istituita da uno di essi.

14. Per gli appalti di lavori pubblici, nonché di forniture e servizi, i soggetti di cui al comma 6 adottano adeguate procedure concorrenziali.

15. I comuni possono, per atto unilaterale, costituire società per azioni o a

responsabilità limitata, anche conferendo complessi aziendali già destinati alla gestione di servizi pubblici ovvero uno o più rami di essi, secondo le modalità previste dai [commi 51 e seguenti dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997 n. 127](#).

16. Il regime fiscale relativo al trasferimento della proprietà, al conferimento e all'assegnazione dei beni dell'ente e delle aziende speciali alle società di capitali di cui al presente articolo è regolato dalla legge statale.

17. Le società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale o ad influenza dominante pubblica locale che alla data di entrata in vigore della [legge regionale 4 gennaio 1993 n. 1](#) risultavano già costituite e già operanti a qualsiasi titolo nella gestione e nello svolgimento dei servizi e delle attività di cui al comma 1, si intendono costituite ai sensi e per gli effetti del comma 6 nei confronti di tutti gli enti locali partecipanti al suo capitale che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano già ad essa affidato, a qualsiasi titolo, lo svolgimento di un servizio pubblico a rilevanza economica ed imprenditoriale. Le convenzioni accessive a eventuali provvedimenti concessori stipulate dagli enti locali con la società assumono la natura e la valenza dei contratti di servizio di cui al comma 9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge la società promuove fra gli enti locali soci un accordo diretto ad assicurare, ove necessario, l'influenza dominante pubblica locale, nonché a costituire fra gli enti forme di consultazione per definire indirizzi di omogeneo svolgimento dei servizi.

18. Alle società costituite ai sensi del comma 6 e alle società di cui al comma 17, gli enti locali soci possono affidare in qualunque momento lo svolgimento di ulteriori servizi pubblici compatibili con l'oggetto della società mediante deliberazione consiliare che approva contestualmente il relativo contratto di servizio.

Articolo 69

*Art. 45 [L.R. 4 gennaio 1993 n. 1](#); art. 10 [L.R. 23 ottobre 1998 n. 10](#).
Aziende speciali ed istituzioni.*

1. L'azienda speciale è ente strumentale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale. La sua organizzazione e la sua attività sono disciplinate dallo statuto e dalle norme del codice civile. L'azienda ha piena capacità giuridica di diritto privato, anche al fine della utilizzazione dei mezzi necessari al proprio finanziamento. Lo statuto può prevedere che l'azienda possa partecipare alle procedure concorsuali per l'affidamento di servizi pubblici

locali da parte di altri enti locali, nonché l'estensione dell'attività dell'azienda al territorio di altri enti locali, previa intesa con i medesimi.

2. L'istituzione è organismo strumentale del comune, dotato di autonomia gestionale, organizzativa e di bilancio, nel quadro del bilancio generale dell'ente.

3. L'azienda e l'istituzione informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

4. Il comune approva lo statuto e il piano-programma, i bilanci economici di previsione annuale e pluriennale e il bilancio di esercizio dell'azienda; conferisce il capitale di dotazione; nomina e revoca gli amministratori dell'azienda e dell'istituzione; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali preventivamente determinati. È esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori dell'ente locale negli organi di gestione delle aziende o istituzioni.

Articolo 70

Art. 10 L.R. 23 ottobre 1998 n. 10. Adeguamento delle aziende speciali.

1. I comuni adeguano l'ordinamento delle aziende speciali alle disposizioni contenute nell'articolo 69 entro il 31 dicembre 1998.

2. A far data dal 1° luglio 1999 i comuni depositano presso il registro delle imprese, le deliberazioni di adeguamento delle aziende speciali ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli articoli 2330 e 2331 del codice civile.

Articolo 71

Art. 71 L.R. 30 novembre 1994 n. 3. Mozione di sfiducia costruttiva.

1. Lo statuto può prevedere la revoca o la sfiducia costruttiva degli amministratori di aziende speciali, di istituzioni dipendenti e di consorzi,

eletti dai consigli comunali, sulla base di una mozione presentata da almeno due quinti dei consiglieri in carica nei comuni della provincia di Trento e da almeno un quarto dei consiglieri in carica nei comuni della provincia di Bolzano, con voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune, secondo le modalità fissate dallo statuto.

2. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la contemporanea elezione di nuovi rappresentanti.

Capo X

Norme sugli istituti di partecipazione e sul procedimento amministrativo

Articolo 72

Art. 46 L.R. 4 gennaio 1993 n. 1. Azione popolare.

1. In virtù dell'*articolo 7 della legge 8 giugno 1990 n. 142*:

1) ciascun elettore può far valere, innanzi alle giurisdizioni amministrative, le azioni e i ricorsi che spettano al comune.

2) il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti del comune. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso.

Articolo 73

Art. 59 L.R. 22 dicembre 2004 n. 7. Disposizioni in materia di procedimento amministrativo.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della *legge regionale 22 dicembre 2004 n. 7*, la *legge regionale 31 luglio 1993 n. 13* "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" non trova applicazione con riguardo agli enti locali e ai soggetti che gestiscono direttamente o in concessione servizi pubblici locali.

Per i predetti enti e soggetti, la disciplina prevista dalla predetta legge regionale è sostituita dalla corrispondente disciplina in materia recata dalla normativa della provincia territorialmente interessata.

Articolo 74

Art. 47 L.R. 4 gennaio 1993 n. 1; art 59 L.R. 22 dicembre 2004 n. 7. Diritto di accesso e di informazione dei cittadini.

1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento comunale, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

2. Il regolamento assicura ai cittadini, nonché agli interessati, singoli o associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi e disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca, segreteria e visura; individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti; detta le norme necessarie per assicurare l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino; assicura il diritto dei cittadini singoli o associati di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione.

3. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione, gli enti locali assicurano l'accesso alle strutture ed ai servizi agli enti, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni.

Articolo 75

Art. 48 L.R. 4 gennaio 1993 n. 1. Partecipazione popolare.

1. I comuni valorizzano le libere forme associative e cooperative ed in particolare le associazioni aventi per legge la rappresentanza dei mutilati,

degli invalidi e dei portatori di handicap, le associazioni culturali e sportive, le cooperative sociali e le associazioni di volontariato e promuovono organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale, anche su base di quartiere o di frazione. I rapporti di tali forme associative con il comune sono disciplinati dallo statuto, nel rispetto dei principi fissati dalla presente legge. Lo statuto, altresì, prevede forme e tempi atti a garantire l'effettiva partecipazione delle donne.

2. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, devono essere previste adeguate forme di partecipazione degli interessati, secondo le modalità stabilite dallo statuto, e, nel procedimento relativo all'adozione di atti fondamentali per il comune, devono essere adottate idonee forme di consultazione ed informazione.

3. Le consultazioni e i referendum di cui al presente articolo devono riguardare materie di competenza locale e non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto. In ogni caso non possono essere sottoposti a referendum quesiti che riguardano gruppi linguistici.

Articolo 76

*Art. 49 L.R. 4 gennaio 1993 n. 1; art. 59 L.R. 22 dicembre 2004 n. 7.
Contenuti e forme dell'azione amministrativa.*

1. L'azione del comune si conforma ai principi dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione, secondo criteri di pubblicità e di partecipazione, ed ai principi stabiliti dalla legge provinciale sul procedimento amministrativo.

2. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 3. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

3. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.

4. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma del presente testo unico, anche l'atto a cui essa si richiama.

5. In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.

Articolo 77

*Art. 50 L.R. 4 gennaio 1993 n. 1; art. 16 L.R. 22 dicembre 2004 n. 7.
Referendum popolare.*

1. Gli statuti comunali prevedono il ricorso al referendum popolare riguardante materie di competenza comunale.

2. Il consiglio comunale approva, entro il termine perentorio di centottanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore delle modifiche statutarie previste dalla [legge regionale 22 dicembre 2004 n. 7](#), le modalità del procedimento del referendum, della consultazione e dell'iniziativa popolare. Il numero di sottoscrizioni richiesto a sostegno del referendum popolare non può superare il 10 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del consiglio comunale; tale numero non può comunque essere inferiore a 40. In caso di consultazioni che riguardino una frazione o circoscrizione, il numero di sottoscrizioni richiesto non può superare il 10 per cento degli elettori in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del consiglio comunale residenti nella frazione o circoscrizione interessata.

3. Le sottoscrizioni previste dal comma 2 devono essere autenticate, anche cumulativamente, dai soggetti e con le modalità indicati all'[articolo 14 della legge 21 marzo 1990 n. 53](#) e successive modificazioni.

4. Nello statuto comunale può essere previsto che ai referendum, consultazioni e iniziative popolari abbiano diritto di voto anche i cittadini del comune che al giorno della votazione abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano in possesso degli altri requisiti necessari per l'esercizio del diritto elettorale attivo alle elezioni comunali del rispettivo comune.

Capo XI

Dei controlli

Articolo 78

Art. 66 comma 2 L.R. 22 dicembre 2004 n. 7. Soppressione dei controlli sugli atti.

1. I controlli sugli atti degli enti locali si considerano comunque cessati alla data di entrata in vigore della [legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3](#) "Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione".

Articolo 79

Art. 54 L.R. 4 gennaio 1993 n. 1; art. 17 L.R. 22 dicembre 2004 n. 7. Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni.

1. Tutte le deliberazioni comunali sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio, nella sede dell'ente, per dieci giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge. Tale pubblicazione deve avvenire entro dieci giorni dall'adozione; in caso di pubblicazione tardiva, eventuali interessati sono rimessi in termine per proporre reclami, opposizioni o rimedi giurisdizionali entro i termini prestabiliti, decorrenti dalla conoscenza dell'atto.

2. Contestualmente all'affissione all'albo le deliberazioni di competenza della giunta sono comunicate ai capigruppo consiliari.

3. Le deliberazioni diventano esecutive dopo il decimo giorno dall'inizio della loro pubblicazione.

4. Nel caso di urgenza, le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti. In tal caso, la pubblicazione deve avvenire, a pena di decadenza, entro cinque giorni dall'adozione.

5. Entro il periodo di pubblicazione, ogni cittadino può presentare alla giunta comunale opposizione a tutte le deliberazioni. Le modalità, i termini e le procedure di risposta all'opposizione sono disciplinati con regolamento.

Articolo 80

Art. 55 L.R. 4 gennaio 1993 n. 1. Pareri obbligatori.

1. I pareri obbligatori delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, della regione, della provincia autonoma e di ogni altro ente sottoposto a tutela statale, regionale o provinciale, prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche o di altre attività degli enti locali, sono espressi entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta, sempre che la legge non prescriva un termine diverso.
 2. Il termine, previa motivata comunicazione all'ente locale interessato da parte dell'amministrazione chiamata ad esprimere il parere, è prorogato per un tempo pari a quello del termine originario.
 3. Decorso infruttuosamente il termine originario, ovvero il termine prorogato, si prescinde dal parere.
-

Articolo 81

Art. 56 L.R. 4 gennaio 1993 n. 1; art. 16 comma 6 L.R. 23 ottobre 1998 n. 10. Responsabilità del segretario comunale e dei dirigenti delle strutture.

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta e al consiglio deve essere acquisito il parere in ordine alla sola regolarità tecnico-amministrativa e contabile rispettivamente dal responsabile della struttura competente dell'istruttoria e dal responsabile di ragioneria.
 2. Nel caso in cui l'ente non abbia funzionari responsabili delle strutture, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.
-

Articolo 82

Art. 57 L.R. 4 gennaio 1993 n. 1; art. 66 comma 1 lett. n L.R. 22 dicembre 2004 n. 7. Potere sostitutivo.

1. Qualora i comuni, sebbene invitati a provvedere entro congruo termine, ritardino od omettano di compiere atti obbligatori per legge, o quando non siano in grado di adottarli a causa dell'obbligo di astensione in capo alla maggioranza dei componenti il consiglio o la giunta comunale, la giunta provinciale vi provvede a mezzo di un commissario. Il termine assegnato non può essere inferiore a trenta giorni, salvo deroga motivata per i casi di urgenza.

2. Alle spese per il commissario provvede l'ente interessato.

Articolo 83

Art. 58 L.R. 4 gennaio 1993 n. 1; art. 76 L.R. 30 novembre 1994 n. 3; art. 3 commi 2 e 3 L.R. 23 ottobre 1998 n. 10; art. 22 L.R. 22 dicembre 2004 n. 7.
Scioglimento e sospensione del consiglio comunale.

1. I consigli comunali vengono sciolti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 54 punto 5 dello statuto speciale, con decreto del presidente della giunta provinciale, su conforme deliberazione della giunta:

a) quando compiano atti contrari alla costituzione o gravi e persistenti violazioni di legge;

b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause:

1) approvazione della mozione di sfiducia ai sensi dell'*articolo 62 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3* o dimissioni del sindaco e di tutti i componenti della giunta;

2) dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco;

3) per i soli comuni della provincia di Bolzano, mancata elezione della giunta entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti, mancata sostituzione della giunta dimissionaria entro trenta giorni dalla data di presentazione delle dimissioni o mancata sostituzione dell'assessore entro novanta giorni dalla data di cessazione per qualsiasi causa dalle funzioni;

4) riduzione dell'organo assembleare per impossibilità di surroga alla metà dei componenti del consiglio;

5) dimissioni della metà più uno dei consiglieri assegnati, non computando a tal fine il sindaco, prodotte entro venti giorni, decorrenti dalla

data di presentazione delle prime dimissioni e comunque entro la data in cui è effettuata la convocazione della seduta destinata alla surrogazione del primo dei dimissionari;

c) quando non sia approvato nei termini il bilancio.

2. Nella ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1, trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, la giunta provinciale nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio. In tal caso, e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla giunta, assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente.

3. Nei casi diversi da quelli previsti dal numero 2) della lettera b) del comma 1, con il decreto di scioglimento si provvede alla nomina di un commissario che esercita le funzioni di sindaco, giunta e consiglio.

4. Il rinnovo del consiglio nelle ipotesi di scioglimento deve avvenire entro novanta giorni dalla pubblicazione del relativo decreto. Tale termine può essere prorogato per non più di novanta giorni, al solo fine di far coincidere le elezioni con il primo turno elettorale utile previsto dalla legge.

5. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.

6. Il decreto di scioglimento del consiglio comunale e di nomina del commissario straordinario è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione; dell'adozione del decreto di scioglimento è data immediata comunicazione al consiglio provinciale.

7. Iniziata la procedura di cui ai commi precedenti ed in attesa del decreto di scioglimento, la giunta provinciale, per motivi di grave e urgente necessità, può sospendere, per un periodo comunque non superiore a novanta giorni, il consiglio comunale e nominare un commissario per la provvisoria amministrazione dell'ente.

8. In tal caso, i termini di cui al comma 4 decorrono dalla data del provvedimento di sospensione.

Articolo 84

Art. 59 L.R. 4 gennaio 1993 n. 1. Destituzione, sospensione provvisoria e decadenza.

1. Con decreto del presidente della giunta provinciale, su conforme deliberazione della giunta, il sindaco, i presidenti dei consorzi, i componenti dei consigli e delle giunte, i presidenti dei consigli circoscrizionali possono essere rimossi quando compiano atti contrari alla costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico o quando siano imputati di uno dei reati previsti dalla [legge 13 settembre 1982 n. 646](#) e successive modificazioni ed integrazioni, o sottoposti a misura di prevenzione o di sicurezza.
 2. In attesa del decreto, la giunta provinciale può sospendere gli amministratori di cui al comma 1, qualora gravi motivi lo rendano necessario.
 3. Restano riservati allo stato i provvedimenti straordinari di cui sopra allorché siano dovuti a gravi motivi di ordine pubblico e quando si riferiscono ad amministratori di comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti.
 4. Le disposizioni contenute nell'[articolo 15 della legge 19 marzo 1990 n. 55](#) modificato dall'[articolo 1 della legge 18 gennaio 1992 n. 16](#) si applicano ai candidati alle elezioni comunali e circoscrizionali, ai sindaci, assessori e consiglieri comunali, presidenti e componenti dei consigli di amministrazione dei consorzi, presidenti e componenti dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, presidenti e consiglieri di amministrazione delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 69.
 5. I provvedimenti di sospensione previsti dal comma 4-ter dell'[articolo 15 della legge 19 marzo 1990 n. 55](#) introdotto dall'[articolo 1 della legge 18 gennaio 1992 n. 16](#) sono adottati dalla giunta provinciale o dal commissario del governo secondo il criterio di ripartizione della competenza stabilito dall'articolo 54 punto 5 dello statuto speciale.
-

Articolo 85

Art. 51 L.R. 21 ottobre 1963 n. 29; art. 19 comma 39 L.R. 23 ottobre 1998 n. 10; art. 66 comma 1 lett. c L.R. 22 dicembre 2004 n. 7. Consulenza, assistenza e potere d'inchiesta.

1. La giunta provinciale dispone visite saltuarie e periodiche di assistenza e consulenza al fine di assicurare il buon andamento degli enti ed istituti locali. Sono fatte salve eventuali norme di attuazione per il coordinamento nelle

materie di competenza dello stato.

2. La giunta provinciale e il suo presidente, il consiglio comunale, la giunta comunale e il sindaco nonché gli organi di amministrazione dei consorzi possono, nell'ambito delle loro attribuzioni, ordinare inchieste. Le spese per le inchieste ordinate dalla giunta provinciale o dal suo presidente sono liquidate dall'organo che ha disposto l'inchiesta e possono essere poste a carico dell'ente ispezionato.

3. La giunta provinciale promuove in collaborazione con i consorzi dei comuni l'aggiornamento del personale degli enti locali.

Articolo 86

Art. 54-bis L.R. 4 gennaio 1993 n. 1; art. 75 L.R. 30 novembre 1994 n. 3 art. 18 L.R. 22 dicembre 2004 n. 7. Controllo nei confronti di enti diversi dai comuni.

1. Alle unioni di comuni e ai consorzi obbligatori di funzioni si applicano le norme sul controllo degli organi dettate per i comuni.

Capo XII

Norme transitorie e finali

Articolo 87

Art. 60 L.R. 4 gennaio 1993 n. 1. Termine per l'adozione dello statuto.

1. I consigli comunali deliberano lo statuto, il regolamento di contabilità ed il regolamento per la disciplina dei contratti dell'ente entro un anno dalla data di entrata in vigore della *legge regionale 4 gennaio 1993 n. 1*.

2. In caso di mancata approvazione dello statuto entro il termine indicato dal comma 1, la giunta provinciale provvede immediatamente a diffidare i comuni inadempienti a provvedere all'approvazione dello statuto entro tre mesi. Scaduto tale termine, la giunta provinciale scioglie i consigli comunali

dei comuni inadempienti, ai sensi dell'articolo 83 comma 1 lettera a.

3. Sino all'entrata in vigore dello statuto, limitatamente alle materie e discipline ad esso espressamente demandate, continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore della [legge regionale 4 gennaio 1993 n. 1](#) in quanto con essa compatibili.

4. Fermo restando quanto stabilito nel comma 2, fino all'entrata in vigore dello statuto, il numero degli assessori è determinato entro la misura massima prevista dall'[articolo 9 della legge regionale 4 gennaio 1993 n. 1](#). All'elezione del sindaco e della giunta si procede secondo le modalità previste dall'[articolo 10 della legge regionale 4 gennaio 1993 n. 1](#).

5. Sino all'approvazione della disciplina organica dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della [legge regionale 4 gennaio 1993 n. 1](#).

Articolo 88

Art. 81 L.R. 30 novembre 1994 n. 3. Adeguamento degli statuti comunali.

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della [legge regionale 30 novembre 1994 n. 3](#) i comuni adeguano il proprio statuto alle nuove disposizioni. Decorso tale periodo, le norme statutarie in contrasto con la suddetta legge sono da considerarsi prive di effetto.

2. In caso di mancato adeguamento trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 87 comma 2.

Articolo 89

Art. 62 L.R. 22 dicembre 2004 n. 7. Ulteriore adeguamento degli statuti comunali.

1. I comuni adeguano il proprio statuto entro un anno dalla data di entrata in vigore della [legge regionale 22 dicembre 2004 n. 7](#).

2. Fino all'adozione delle modifiche statutarie e regolamentari previste dalla [legge regionale 22 dicembre 2004 n. 7](#) continuano ad applicarsi, nelle materie riservate all'autonomia statutaria e regolamentare del comune, le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della medesima.

Articolo 90

Art. 61 L.R. 4 gennaio 1993 n. 1. Revisione dei consorzi, delle associazioni e delle circoscrizioni.

1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della [legge regionale 4 gennaio 1993 n. 1](#) i comuni provvedono, anche in deroga ai limiti di durata eventualmente previsti dai relativi atti costitutivi, alla revisione dei consorzi e delle altre forme associative in atto, costituiti tra enti locali, sopprimendoli o trasformandoli nelle forme previste dal capo VIII.

2. Le circoscrizioni istituite ai sensi della [legge regionale 2 settembre 1978 n. 15](#) incompatibili con il nuovo assetto dettato dall'articolo 34, si intendono prorogate sino alla prima scadenza dei consigli comunali successiva alla adozione dello statuto comunale.

Articolo 91

Art. 14 comma 4 L.R. 22 dicembre 2004 n. 7. Disposizioni transitorie in materia di indennità di carica e di gettoni di presenza.

1. Fino all'entrata in vigore del regolamento della giunta regionale previsto dal comma 3 dell'articolo 19, rimangono efficaci le disposizioni in materia di indennità di carica e di gettone di presenza previste dagli articoli 92, 93, 94, 95, 96, 97 e 98.

Articolo 92

Art. 12 L.R. 4 gennaio 1993 n. 1; art. 16 comma 7 L.R. 23 ottobre 1998 n. 10; art. 14 comma 6 L.R. 22 dicembre 2004 n. 7. Indennità di carica.

1. Spetta ai consiglieri una indennità di presenza per la partecipazione alle sedute in misura non superiore a lire 100 mila, secondo quanto fissato dallo statuto in considerazione delle dimensioni demografiche del comune. Spetta al sindaco, al suo sostituto e, nei casi previsti dalla legge, agli assessori comunali una indennità di carica.
 2. La legge regionale disciplina dette indennità ed assicura, altresì, le condizioni per rendere effettivo il diritto di cui all'articolo 51 ultimo comma della costituzione.
 3. Ai presidenti dei consigli comunali può essere attribuita un'indennità di carica entro i limiti di quella determinata per gli assessori comunali, escluso il raddoppio, secondo quanto previsto e con le modalità fissate dall'articolo 93.
-

Articolo 93

Art. 1 L.R. 7 maggio 1976 n. 4; art. 1 L.R. 20 agosto 1981 n. 7; art. 2 L.R. 16 novembre 1983 n. 16. Indennità di carica del sindaco, del vicesindaco e degli assessori.

1. Nei comuni con popolazione superiore ai 2.000 abitanti, spetta al sindaco una indennità mensile di carica nella misura non inferiore al 50 per cento e non superiore al 100 per cento dello stipendio base lordo spettante al segretario del rispettivo comune dopo dieci anni di servizio. Tale indennità è non inferiore al 30 per cento e non superiore al 50 per cento della base sopra specificata per i comuni fino a 500 abitanti ed è non inferiore al 40 per cento e non superiore al 75 per cento per i comuni dai 500 ai 2.000 abitanti. Il consiglio comunale fissa la percentuale nei suddetti limiti in relazione al tempo ed al lavoro necessari per l'espletamento delle mansioni affidate, ed alle eventuali altre indennità percepite in relazione alle cariche ricoperte nei consorzi fra i comuni, nelle comunità di valle, nelle comunità montane e nei comprensori.
2. Nei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti l'indennità di carica spettante al vice-sindaco è fissata in misura non inferiore al 50 per cento della indennità mensile attribuita al sindaco e può essere aumentata fino al 75 per cento della stessa. Nei comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, l'indennità mensile di carica spettante al vicesindaco è fissata in misura non inferiore al 20 per cento e non superiore al 50 per

cento dell'indennità mensile attribuita al sindaco.

3. Agli assessori effettivi e supplenti dei comuni con popolazione superiore ai 2.000 abitanti il consiglio comunale può, in relazione al tempo ed al lavoro necessari per l'espletamento delle loro mansioni, ed alle eventuali altre indennità percepite in relazione alle cariche ricoperte nei consorzi fra i comuni, nelle comunità di valle, nelle comunità montane e nei comprensori, attribuire un'indennità mensile di carica fino al massimo del 50 per cento dell'indennità del sindaco.

4. L'indennità di carica è liquidata in rate mensili posticipate.

5. La misura della percentuale dell'indennità di carica prevista dai commi primo, secondo e terzo del presente articolo, viene deliberata dal consiglio comunale entro tre mesi dalla data di entrata in carica degli amministratori comunali e decorre comunque dalla predetta data.

6. Gli amministratori comunali possono partecipare alla discussione ed alla deliberazione concernente la definizione della misura della loro indennità di carica.

Articolo 94

Art. 27-bis D.P.G.R. 19 gennaio 1984 n. 6/L; art. 1 L.R. 14 agosto 1986 n. 4; art. 14 comma 6 L.R. 22 dicembre 2004 n. 7. Maggiorazione indennità di carica degli amministratori comunali.

1. La misura della indennità di carica, come determinata dal precedente articolo 93 è raddoppiata per i sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti e per i vicesindaci e assessori dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, che svolgano attività lavorativa non dipendente, o che, quali lavoratori dipendenti, siano collocati in aspettativa non retribuita.

Articolo 95

Art. 28 DPGR 19 gennaio 1984 n. 6/L; Art. 2 L.R. 14 agosto 1986 n. 4; art.

12 L.R. 4 gennaio 1993 n. 1; art 13 e 14 comma 6 L.R. 22 dicembre 2004 n. 7. Gettoni di presenza.

1. Ai consiglieri comunali che non godono dell'indennità mensile di carica è corrisposto un gettone di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta del consiglio comunale e per non più di una seduta al giorno, nella misura fissata dallo statuto.

2. La stessa indennità è corrisposta, alle medesime condizioni, per l'effettiva partecipazione alle sedute della giunta e delle commissioni consiliari permanenti, formalmente istituite e convocate.

3. I consigli comunali possono determinare la concessione di un gettone di presenza anche per le sedute delle commissioni comunali previste per legge o regolamento, in una misura non superiore a quella già disposta per i componenti dei rispettivi consigli ed alle medesime condizioni.

4. Le indennità di presenza, di cui ai precedenti commi, non sono tra loro cumulabili nell'ambito della medesima giornata.

Articolo 96

Art. 41-ter commi 8, 9, 10 L.R. 4 gennaio 1993 n. 1; art 7 L.R. 23 ottobre 1998 n. 10; art. 14 comma 6 L.R. 22 dicembre 2004 n. 7. Indennità di carica e gettone di presenza dei componenti degli organi delle associazioni di comuni.

1. Al presidente dell'associazione è corrisposta un'indennità di carica non cumulabile con altre indennità, onnicomprensiva mensile non superiore a quella massima attribuibile al sindaco di un comune con popolazione eguale a quella residente nel territorio dell'associazione e comunque proporzionata alla qualità e alla quantità di tempo impegnato.

2. Nel caso in cui il presidente ricopra altre cariche presso enti locali, l'ammontare delle indennità percepite da quest'ultimo deve essere determinato in modo che la somma delle indennità percepite per le cariche pubbliche ricoperte non superi il limite massimo consentito dal comma 1.

3. Ai membri degli organi collegiali compete il gettone di presenza nella misura massima stabilita dalla legge.

Articolo 97

Art. 42 comma 10 L.R. 4 gennaio 1993 n. 1; Art. 8 L.R. 23 ottobre 1998 n. 10; art. 14 comma 7 L.R. 22 dicembre 2004 n. 7. Indennità di carica e gettone di presenza dei componenti degli organi delle unioni di comuni.

1 In materia di indennità di carica e gettone di presenza si applicano alle unioni di comuni le disposizioni previste dall'articolo 96.

Articolo 98

Art. 28-bis DPGR 19 gennaio 1984 n. 6/L; art. 3 L.R. 14 agosto 1986 n. 4; art. 14 comma 6 L.R. 22 dicembre 2004 n. 7. Indennità dei componenti dei consigli di circoscrizione.

1. Ai presidenti dei consigli circoscrizionali aventi le funzioni di cui all'*articolo 22 della legge regionale 2 settembre 1978 n. 15* è corrisposta una indennità di carica nella misura massima del 50 per cento di quella prevista per gli assessori del comune.

Articolo 99

Art. 62 L.R. 4 gennaio 1993 n. 1. Modifica delle legge regionale 28 maggio 1990 n. 8 concernente "Ripartizione dei posti nell'impiego pubblico e composizione degli organi collegiali degli enti pubblici in provincia di Bolzano secondo la consistenza dei gruppi linguistici in base ai dati del censimento generale della popolazione".

1. I posti dei ruoli o degli organici comunque denominati del personale dei comuni, loro consorzi o aziende, della provincia di Bolzano, nonché degli enti pubblici dipendenti dalla regione o il cui ordinamento rientra nella sua competenza legislativa, anche delegata, e relative aziende anche ad ordinamento autonomo in provincia di Bolzano, considerati per gruppi di qualifiche funzionali o per categorie, secondo il titolo di studio prescritto per

accedervi, sono riservati ai cittadini appartenenti a ciascuno dei tre gruppi linguistici in rapporto alla consistenza dei gruppi stessi, quale risulta dalle dichiarazioni di appartenenza rese nell'ultimo censimento ufficiale della popolazione, con riferimento all'ambito territoriale, rispettivamente, del singolo comune per i comuni, del comune o dei comuni proprietari per le aziende, dell'insieme dei singoli comuni per i consorzi costituiti da comuni.

2. Negli enti consortili e per le aziende consortili produttori di energia elettrica si tiene conto altresì, per la assunzione proporzionale del personale, della popolazione residente nei comuni in cui esistono impianti per la produzione di rispettiva proprietà.

3. La composizione di tutti gli organi collegiali istituiti in seno ai comuni, loro consorzi, enti pubblici dipendenti dalla regione o il cui ordinamento rientra nella sua competenza legislativa anche delegata, e relative aziende anche ad ordinamento autonomo, in provincia di Bolzano, deve adeguarsi alla consistenza dei tre gruppi linguistici quale risulta dall'ultimo censimento ufficiale della popolazione, con riferimento all'ambito territoriale di ciascun comune, consorzio o azienda, fatta salva comunque la possibilità di accesso agli appartenenti al gruppo linguistico ladino.

Articolo 100

Art. 65 L.R. 4 gennaio 1993 n. 1. Norma finanziaria.

1. Per le finalità previste agli articoli 41 e 63 recanti, rispettivamente, disposizioni sulla fusione e sulla unione di comuni della regione, è autorizzata l'erogazione di contributi annuali, ai sensi dei commi 6 e 7 dell'articolo 63 nel seguente modo:

- per gli esercizi 1992 e 1993, lire 1 miliardo in ragione d'anno;
- a decorrere dal 1994, un contributo di lire 10 miliardi.

2. Alla copertura dell'onere di lire 1 miliardo, gravante sull'esercizio 1992, si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo globale iscritto al capitolo n. 670 della spesa per l'esercizio finanziario medesimo, mentre alla spesa complessiva di lire 11 miliardi relativa agli esercizi 1993 e 1994 si provvede mediante utilizzo delle disponibilità del corrispondente fondo globale iscritto, per gli stessi esercizi, al capitolo 670 del bilancio triennale 1992/94.

3. Per gli esercizi successivi, si provvederà con leggi di bilancio, ai sensi dell'articolo 7 e nei limiti previsti dall'*articolo 14 della legge regionale 9*

maggio 1991 n. 10 recante norme in materia di bilancio e sulla contabilità generale della regione.

Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.